

Care lettrici e cari lettori,

l'ISTISS prosegue anche per tutto il 2009 la pubblicazione di **PANORAMA LEGISLATIVO** che rappresenta un utile strumento di conoscenza in ordine allo svolgimento delle politiche sociali nel nostro paese.

Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISS.

Al fine di sostenere lo sforzo e l'impegno che sta dietro alla redazione di **PANORAMA LEGISLATIVO**, si richiede pertanto la sottoscrizione **dell'abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE**, che rappresenta l'unica fonte di riferimento per dare continuità al tema delle problematiche connesse allo svolgimento dell'attività professionale degli operatori sociali, con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali ("buone pratiche") in base alla valutazione del Comitato scientifico

**L'abbonamento annuale è:**

- **di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni Consorzi, Enti Assistenza sociale, IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate, Università, Istituti Professionali di servizio sociale, ecc.**
- **di 38 euro per operatori singoli;**
- **di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al corso si Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia, Laurea Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il Corso di Laurea e il numero di matricola)**

**l'Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro volumi della Rivista.**

**NB**

**Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento gratuito!**

**Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE**

**In occasione della denuncia dei redditi 2008, Vi ricordiamo che è possibile destinare senza alcun aggravio di tasse o di spesa, da parte dei contribuenti, il 5 per mille all' ISTISSS in quanto ONLUS per lo svolgimento delle attività istituzionali.**

**Pertanto, se ritenete, potete sostenere l'ISTISSS con questa semplice operazione:**

**Indicare nell'apposita casella il Codice fiscale dell'ISTISSS: 00898470588 ed apporre la firma (pag. 2 della dichiarazione)**

## **PANORAMA LEGISLATIVO**

### N. 40 GIUGNO 2009 – a cura di Luigi Colombini

#### **PRESENTAZIONE**

In relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, risulta quanto mai necessario seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

Infatti, nel corso di oltre trentacinque anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatica e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria "cultura" di governo che senz'altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito, da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall'Unione Europea.

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un "affresco" in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell'osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.

Pertanto l'ISTISSESS con il presente numero inaugura uno specifico spazio dedicato alla illustrazione e commento (per gli atti più importanti e significativi) della legislazione e degli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più "mirati" in rapporto alle realizzazioni delle politiche sociali e di welfare.

La fonte primaria per la redazione del "Panorama legislativo di politiche sociali" è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.

La cadenza del Panorama legislativo di politica sociale avrà una frequenza quindicinale.

## **PANORAMA STATALE**

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 giugno 2009

### **ASSISTENTI SOCIALI**

#### **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**DECRETO 3 giugno 2009-** Riconoscimento, alla sig.ra Di Fabrizio Liliana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale (GU n. 133 del 11-6-2009 )

**DECRETO 25 maggio 2009** - Riconoscimento, alla sig.ra Sciullintano Aurelie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. (GU n. 134 del 12-6-2009 )

## BILANCIO

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**COMUNICATO** - Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2009. - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici (GU n. 133 del 11-6-2009 - Suppl. Straordinario)

## ENTI LOCALI

### **MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 26 maggio 2009** - Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunita' montane per l'anno 2009, per i servizi gestiti in forma associata. (GU n. 135 del 13-6-2009 )

## IMMIGRATI

### **MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 8 maggio 2009** - Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. (GU n. 132 del 10-6-2009 )

#### **Note**

\* Il finanziamento degli Enti locali ammessi alla ripartizione delle risorse del Fondo ammonta, sulla base della graduatoria approvata dalla Commissione di valutazione e tenuto conto delle economie degli anni precedenti in applicazione dell'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale 22 luglio 2008, a complessivi euro 29.429.966,30;

\* Per l'anno finanziario 2009 sono assegnati i finanziamenti ai servizi di accoglienza attivati dagli Enti locali alla data del 1° gennaio 2009, secondo la capacita' recettiva e gli importi indicati per ciascun Ente nella unita graduatoria che forma parte integrante del presente Decreto e che e' riferita al periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2010.

## INTERVENTI ASSISTENZIALI

### **DPR 5 maggio 2009, n. 58**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' dei loro superstiti. (09G0066) (GU n. 126 del 3-6-2009 )

### **DPR 31 marzo 2009**

Rivalutazione degli importi degli assegni straordinari vitalizi corrisposti ai beneficiari viventi, ai sensi della legge n. 440/1985 (GU n. 133 del 11-6-2009 )

#### **Note**

#### **PREMESSA**

\* Nel corso degli anni, in sede di applicazione del predetto istituto, sono stati concessi ai beneficiari assegni straordinari vitalizi di diverso importo;

\* Si ritiene opportuno di procedere ad un riallineamento, a fini perequativi dell'importo annuo di tutti i vitalizi concessi alla data del 31 dicembre 2008, nonche' ad un ulteriore e generalizzato

incremento dal 1° gennaio 2009 per un congruo adeguamento al mutato costo della vita.

\* A decorrere dal 1° maggio 2009, gli importi annui degli assegni straordinari vitalizi attribuiti a norma della legge 8 agosto 1985, n. 440, ove inferiori, sono elevati ad euro 18.000,00.

\* A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli importi annui di tutti i vitalizi concessi fino alla data del 31 dicembre 2009 sono elevati ad euro 24.000,00.

### **DPCM 3 aprile 2009**

Disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009. (09A06467) (*GU n. 133 del 11-6-2009*)

\* L'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede per l'anno finanziario 2009 la destinazione di una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

\* Viene rilevata la necessità di definire, per il corrente anno finanziario ed in base a quanto previsto dall'art. 63-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, con un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi dell'art. 63-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

\* Viene considerata l'opportunità di fissare una soglia relativa al contributo percepito al di sotto della quale i soggetti beneficiari non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, fermi restando gli obblighi di compilazione e di conservazione per dieci anni della documentazione.

Decreta:

#### Art. 1.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. I soggetti indicati all'art. 63-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo <http://www.agenziaentrate.gov.it/>

2. Il modulo della domanda e' conforme al fac-simile allegato 1 al presente decreto e prevede una autodichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di legge di cui al comma 1.

3. Per l'iscrizione nell'elenco le domande devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 20 aprile 2009, a pena di decadenza, dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. I soggetti indicati nel precedente comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate.

5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologia di appartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2009 sul sito di cui al comma 1.

Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 5 maggio 2009, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, entro l'11 maggio 2009, di una versione aggiornata dell'elenco.

6. Entro il 30 giugno 2009, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 4 sottoscrivono e spediscono, con raccomandata a/r, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.

7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al fac-simile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.

8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

9. L'Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre 2009 ai controlli, anche a campione, circa la veridicitá delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e' pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2010.

10. Entro la medesima data del 31 marzo 2010 l'Agenzia delle entrate pubblica anche l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del cinque per mille sia per le cause di decadenza previste nei precedenti commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

## Art. 2.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per soggetti da ammettere al riparto ai sensi dell'art. 63-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli enti senza scopo di lucro, quali universita' e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non

statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca scientifica.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono beneficiare del riparto, si iscrivono, entro il 15 aprile 2009, a pena di decadenza, nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR). L'iscrizione si effettua soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile su sito web del Ministero: <http://www.miur.it/>

3. Per le finalita' di cui al comma 2, gli enti compilano il modulo di domanda, conforme al fac-simile allegato 3 al presente decreto, nonche', salvo quanto previsto al comma 5, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei medesimi requisiti conforme al fac-simile allegato 4 al presente decreto. Unitamente all'invio della domanda per via telematica gli enti interessati trasmettono via fax gli allegati 3 e 4 debitamente compilati e firmati, allegando copia di un documento di identita' del legale rappresentante dell'ente. Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 17 aprile 2009. Dopo aver proceduto alla rettifica degli errori di iscrizione il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco entro il 22 aprile 2009.

4. Entro il 29 maggio 2009, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a/r, al Ministero gli allegati di cui al comma 3, copia del documento di identita' del legale rappresentante dell'ente, nonche' copia dello statuto. Il Ministero entro il 30 novembre 2009 procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' della dichiarazione sostitutiva con procedura analoga a quella prevista dall'art. 1, comma 9. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2009, due distinti elenchi relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi.

5. Gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, i consorzi interuniversitari, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica statali e non statali legalmente riconosciute presentano la domanda per via telematica ai sensi del comma 2, compilando esclusivamente il modulo di cui all'allegato 3 e trasmettono via fax o con raccomandata a/r al Ministero, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 3 e 4, esclusivamente copia del medesimo modulo (allegato 3) debitamente compilato e firmato.

6. L'elenco di cui al comma 3 e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2009 sul sito indicato nell'art. 1, comma 1.

### Art. 3.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera c), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. Ai fini del presente decreto si intendono per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'art. 63-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

b) le fondazioni o enti costituiti per legge e vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

c) le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attivita' di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui alle lettere a) e b) che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

2. I soggetti di cui al comma 1, non ricompresi nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle entrate nell'anno 2008, e che intendono beneficiare del riparto, devono far pervenire entro il 15

aprile 2009, a pena di decadenza, apposita domanda al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica - con indicazione della denominazione, la sede e il codice fiscale. La predetta domanda deve essere corredata da una dichiarazione recante l'attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate, per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 17 aprile 2009.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali redige e comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 22 aprile 2009, l'elenco degli enti della ricerca sanitaria, di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2009 sul sito indicato nell'art. 1, comma 1.

#### Art. 4.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera d), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. Partecipano al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i comuni di residenza dei contribuenti che hanno apposto la propria firma nell'apposito riquadro corrispondente alla finalità di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

#### Art. 5.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera e), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. Relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera e), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione, di accesso al contributo, di iscrizione in apposito elenco, di controllo e di rendicontazione sono dettate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 del citato art. 63-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 citato.

#### Art. 6.

Presenza dei medesimi nominativi in più elenchi

1. È consentita la presenza di un medesimo nominativo in più di uno degli elenchi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5, purché l'ente interessato risulti in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano la presenza in ciascuno di essi.

2. I nominativi presenti in più elenchi partecipano al riparto della quota del cinque per mille in ragione delle scelte dirette operate nei rispettivi elenchi.

#### Art. 7.

Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2008, utilizzando il modello CUD 2009, il modello 730/1 redditi 2008, il modello Unico persone Fisiche 2009 ovvero la scheda per la scelta dell'otto e del cinque per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

#### Art. 8.

### Destinazione del cinque per mille

1. Il contribuente puo' destinare la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2008, apponendo la firma in uno dei cinque appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 7, corrispondenti rispettivamente alle seguenti finalita':

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale, individuate secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Puo' essere espressa una sola scelta di destinazione

L'apposizione della firma in piu' riquadri rende nulle le scelte operate.

3. Nei riquadri corrispondenti alle finalita' di cui alle lettere a), b) c) ed e) del comma 1, dell'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre all'apposizione della firma, puo' altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale e' tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5.

4. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o piu' elenchi afferenti a diversa finalita', assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale.

5. La scelta di destinazione del cinque per mille di cui al presente decreto e quella dell'otto per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.

### Art. 9.

#### Riparto del cinque per mille

1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 1, comma 9, 2, 3 e 5 spettano le quote del cinque per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 8, comma 1, hanno altresì indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 e all'art. 8, comma 4, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalita' di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1 dell'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalita', in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.

3. Ai comuni spettano le quote del cinque per mille dell'imposta del reddito per le persone fisiche dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma, ai sensi dell'art. 7, comma 1, nel riquadro corrispondente alla finalita' di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Ai sensi dell'art. 63-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ai fini della determinazione del cinque per mille afferente i singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.

#### Art. 10.

##### Corresponsione del cinque per mille

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2008, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sul reddito per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2008, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sul reddito per le persone fisiche.

2. Le somme da stanziare in base alla legislazione vigente per la corresponsione del 5 per mille relativo al periodo d'imposta 2008 saranno iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del centro di responsabilita' «Ragioneria Generale dello Stato» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul predetto Fondo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - tra gli stati di previsione delle amministrazioni di cui al comma 4, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

4. La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1, dell'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sara' effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate:

dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per gli enti del volontariato e le onlus;

dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per gli enti dell'universita' e della ricerca;

dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per gli enti della ricerca sanitaria;

dal Ministero dell'interno per i comuni;

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.

#### Art. 11.

##### Obbligo di rendicontazione delle somme

1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 10 entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, cosi' come indicato dal comma 3, art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti.

2. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 8 effettuano la rendicontazione secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008.

3. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 0.000 euro non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per dieci anni.

5. Le amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.

#### Art. 12.

##### Modalità e termini per il recupero delle somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:

a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;

b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;

c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione;

d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;

e) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

2. Il Ministero competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e - nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 - trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.

3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.

4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

### ISTRUZIONE

#### **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

**DECRETO 21 gennaio 2009** - Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado - Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni - Anno scolastico 2008/2009. (Decreto n. 7). (GU n. 132 del 10-6-2009 - Suppl. Ordinario n.88)

### PREVIDENZA

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**DECRETO 5 maggio 2009** - Nomina di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Emilia. (GU n. 130 del 8-6-2009 )

<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>
---------------------------------

**DPCM 23 aprile 2009**

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri». (GU n. 128 del 5-6-2009 )

**DPCM 28 aprile 2009** - Modifiche agli articoli 2, 21 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri». (GU n. 128 del 5-6-2009 )

<b>SANITA'</b>
----------------

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**ORDINANZA 26 maggio 2009** - Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore. (GU n. 126 del 3-6-2009 )

**Note**

**PREMESSA**

\* Le attuali condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, impongono di intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi necessari per prevenire gravi danni alla salute alle categorie più esposte e, in particolare, alle persone anziane che versano in condizioni di difficoltà fisiche, sociali ed economiche;

\* Le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un incremento del tasso di mortalità e che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti che, per età, caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore, nonché sulla offerta per tali soggetti a rischio elevato, delle attività e dei servizi sanitari e sociali, disponibili sul territorio;

\* Viene pertanto ravvisata la necessità di disporre con sufficiente anticipo, rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e sociali sulla sensibilità agli effetti nocivi delle ondate di calore, per costruire, aggiornare ed utilizzare anagrafi regionali e locali della «popolazione fragile»-

**LA DISPOSIZIONE**

\* Viene disposto di monitorare continuamente gli effetti sulla salute delle ondate di calore e l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i programmi di intervento;

\* I servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali si debbono avvalere della facoltà di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente, per la predetta finalità di pubblica utilità, gli elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque, sottraendo tali informazioni al preventivo loro consenso per l'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili di cui agli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del sopracitato decreto legislativo n. 196 del 2003;

\* Le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate come attività di

rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) del sopracitato decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee guida per promuovere la messa a punto di piani locali di sorveglianza e di risposta verso gli effetti sulla salute delle ondate di calore

### **LA CONOSCENZA DEL FENOMENO**

Si rende indispensabile intervenire con immediatezza allo scopo di conoscere l'esatta entità, quantitativa e qualitativa dei soggetti beneficiari dei suddetti interventi.

### **L'ORDINANZA**

#### **Art. 1.**

1. Ai fini della pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione delle «anagrafi della fragilità» e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, le amministrazioni comunali trasmettono ai servizi sanitari regionali e alle aziende sanitarie locali gli elenchi anagrafici della popolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque, aggiornati alla data del 1° aprile, nonché i successivi aggiornamenti con periodicità definita da ciascuna regione.

2. I servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed irreversibili alle persone a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti più suscettibili agli effetti delle ondate di calore per condizioni di età, salute, solitudine e fattori socio ambientali.

3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.

NB:

La presente ordinanza:

- ha validità fino alla data del 30 ottobre 2009;
- entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

### **AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

**COMUNICATO** - Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto (GU n. 126 del 3-6-2009 )

### **MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DECRETO 17 febbraio 2009** - Prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 7 dicembre 2006, n. 296. Integrazioni e modifiche di precedenti determinazioni. (GU n. 128 del 5-6-2009 )

# PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali Regionali effettivamente pervenuti al 12 giugno arretrati compresi

## AMMINISTRAZIONE REGIONALE

### CAMPANIA

**L.R 28.5.09. n. 6** - Statuto della Regione Campania (BUR n. 34 del 3.6.09)

Dichiarazioni identitarie

ARTICOLO 1

Principi fondamentali

1. La Campania è Regione autonoma nell'unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo le norme

della Costituzione, dell'Unione europea e del presente Statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni nel rispetto della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, del presente Statuto e dell'ordinamento comunitario ed internazionale.

2. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini. Partecipa alla promozione della pace con iniziative legislative di informazione ed educazione in conformità al principio costituzionale del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze.

3. La Regione Campania garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico regionale.

4. La Regione Campania mantiene e garantisce il legame con i campani emigrati nel mondo.

5. La Regione, crogiolo delle antiche civiltà italica, etrusca, greca, romana e sannita, svolge la funzione di grande mediatrice fra oriente ed occidente conferitale dal carattere universale della sua cultura.

## ARTICOLO 2

### Regione Campania

1. La Regione comprende i territori delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

2. La città di Napoli è il capoluogo della Regione.

3. La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

## ARTICOLO 3

### Unità nazionale, autonomia e sussidiarietà

1. La Regione, nel rispetto dell'unità nazionale, conforma la propria azione ai principi costituzionali di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione promuove forme di collaborazione interregionali per la cura degli interessi che si riflettono al di fuori del proprio territorio.

## ARTICOLO 4

### Principio di uguaglianza

1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di libertà e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attività.

2. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l'uguaglianza e la libertà dei cittadini.

3. La Regione riconosce l'apporto derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunità campane e considera l'incontro tra le differenti civiltà, religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunità pluralista ed interetnica.

## ARTICOLO 5

### Valore della differenza di genere

1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della libertà e della dignità umana.

2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione e di attività di cura; assicura le azioni di promozione della parità anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse.

3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad assicurare il pieno rispetto dei principi di parità, di pari opportunità e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonché a promuovere

condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive.

#### ARTICOLO 6

##### Diritto al lavoro

1. Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione promuove il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possono limitarlo o impedirlo.
2. La Regione assicura le condizioni per il diritto al lavoro di tutti i cittadini italiani e per le persone provenienti da altre parti dell'Europa e del mondo e dimoranti nel territorio regionale in conformità alla legislazione vigente. Promuove ed incentiva la piena occupazione di uomini e donne, concorrendo a misure atte a determinarne la qualità e la stabilità. Tutela i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, attua i principi della dignità e della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale. Promuove l'elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, favorisce ed incentiva l'inserimento dei disabili nella società e nel lavoro.
3. La Regione assume l'occupazione delle donne come riferimento di qualità del sistema economico campano.
4. La Regione opera per garantire ai giovani in età lavorativa idonee condizioni di occupazione e la protezione contro ogni lavoro che ne può minare la salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il processo formativo.
5. La Regione contrasta l'economia sommersa e favorisce la regolarizzazione del lavoro.
6. La Regione promuove l'effettiva tutela dei diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro, di maternità, di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a quelli statali.
7. La Regione tutela la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori soprattutto contro le molestie sessuali e la violenza psicologica sul luogo del lavoro.

#### ARTICOLO 7

##### Iniziativa economica e coesione economico-sociale

1. La Regione garantisce e sostiene la libertà e l'attività di impresa in conformità sia alla Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli internazionali.
2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale.
3. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
4. La Regione promuove la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.
5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in raccordo con norme nazionali in tema di stabilità economica.
6. La Regione considera l'uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata.

#### ARTICOLO 8

##### Obiettivi

1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:
  - a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitù e ogni forma di tratta degli esseri umani;
  - b) l'accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita in contesti liberamente scelti;

- c) la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità; il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica, alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute ed internate;
- d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico di ogni individuo è bene indisponibile e la tutela della vita umana nel rispetto delle leggi dello Stato;
- e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
- f) il diritto all'informazione e all'accesso alle procedure di adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali;
- g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;  
la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l'interazione tra saperi; la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l'incremento della cooperazione scientifica internazionale;
- h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;
- i) la tutela della maternità e il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
- l) la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
- m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali;
- n) l'adozione di politiche tese a valorizzare la qualità ed il merito di ciascun individuo;
- o) la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali nonché il godimento dei diritti politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per quanto compatibile con la Costituzione;
- p) l'attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un qualificato sistema sanitario regionale basato, innanzitutto, su una qualificata sanità pubblica;
- q) l'adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori;
- r) la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione;
- s) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; la difesa della vita delle piante e il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria;
- t) l'accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei diritti di cittadinanza;
- u) il riconoscimento dell'acqua, dell'aria e del vento come beni comuni dell'umanità di valore universale indirizzandone l'utilizzo all'interesse pubblico;
- v) la pratica delle attività sportive.

## TITOLO II

Regione, Unione europea e rapporti internazionali

### ARTICOLO 9

Integrazione europea

1. La Regione si riconosce parte del processo di integrazione europea. Essa partecipa ove previsto alla formazione degli atti normativi comunitari utilizzando gli strumenti previsti dai trattati comunitari, dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi dello Stato.

### ARTICOLO 10

Regione e disciplina comunitaria ed internazionale

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua competenza:
- a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede di Unione europea dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione;
  - b) realizza forme di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea per l'esercizio delle proprie funzioni;
  - c) provvede all'attuazione e all'esecuzione di accordi e convenzioni internazionali;
  - d) conclude accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate dalle leggi dello Stato, la cui sottoscrizione è autorizzata o ratificata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera i);
  - e) promuove iniziative di cooperazione internazionale ed in particolare con i popoli colpiti da eventi bellici o calamità naturali ed in ritardo di sviluppo.

### TITOLO III

#### Partecipazione, trasparenza e referendum

#### ARTICOLO 11

##### Partecipazione e pubblicità

1. Le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni.
2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia pubblicità per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti
3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti all'applicazione della disposizione di cui al comma 2.
4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Nel rispetto del principio di trasparenza la Regione pubblica, entro tre mesi dall'approvazione, il bilancio sul proprio sito web. Stesso adempimento garantisce per enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci, sono pubblicati i nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti.

#### ARTICOLO 12

Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. L'iniziativa legislativa dei cittadini è esercitata mediante una proposta sottoscritta da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e presentata nella forma di un progetto redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva.
2. L'iniziativa legislativa appartiene inoltre ai singoli Consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, nonché a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti.
3. L'iniziativa legislativa di cui ai commi 1 e 2 non è ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale.
4. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro su materie di sua pertinenza.
5. L'iniziativa legislativa di cui al presente articolo non è esercitabile nel semestre antecedente la scadenza naturale del Consiglio.

#### ARTICOLO 13

##### Referendum abrogativo

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto dal Presidente della Giunta regionale qualora lo richiedano centomila elettori della Regione o cinque Consigli comunali che rappresentino una popolazione di almeno centocinquantamila abitanti, o due Consigli provinciali o quindici Consigli comunali a prescindere dalla popolazione rappresentata o tre consigli

di Comunità montane.

2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

3. Qualora l'esito del referendum non abbia determinato l'abrogazione della legge, la proposta abrogativa

non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.

4. Il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.

5. Il referendum abrogativo non è ammesso se l'esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunità.

6. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.

7. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo.

#### ARTICOLO 14

##### Referendum consultivo

1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione.

2. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

3. Se la votazione sul referendum ha avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere ripresentata nella stessa legislatura.

4. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.

5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum consultivo.

#### ARTICOLO 15

##### Referendum approvativo

1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinché sia sottoposta per l'approvazione al referendum popolare. La proposta non può essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.

2. La proposta è previamente presentata al Consiglio o alla Giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto popolare.

3. La proposta è approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il referendum approvativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.

5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum approvativo.

#### ARTICOLO 16

##### Petizioni, voti, istanze e richieste

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l'intervento o per sollecitare l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.

2. Le Province, i Comuni ed altri enti locali nonché enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a livello regionale possono rivolgere al Consiglio voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.

3. Gli organi regionali hanno l'obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti.

#### ARTICOLO 17

##### Difensore civico regionale

1. Presso la Regione Campania è istituito il Difensore civico regionale.

2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina e ne garantisce l'indipendenza.

3. Il Difensore civico presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta.

4. La carica del Difensore civico è onoraria. La legge disciplina il rimborso spese.

#### ARTICOLO 18

##### Organismi di pari opportunità e Consulta degli immigrati

1. Presso la Regione Campania sono istituiti:

a) la Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna;

b) la Consulta regionale femminile, organo consultivo che svolge anche indagini conoscitive sulla condizione della donna;

c) la Consulta degli immigrati, per favorire la loro integrazione nella comunità campana.

2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina, ne garantisce l'indipendenza e assicura la gratuità delle cariche.

3. Ciascuno dei suddetti organismi presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Consiglio regionale, che ne discute in apposita seduta.

4. La legge disciplina il rimborso spese.

6. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 12.

7. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può essere sentito dalle Commissioni consiliari e può essere consultato dal Presidente della Giunta regionale su questioni di interesse comune della Regione e degli enti locali.

8. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni, può monitorare lo svolgimento delle attività della Regione e degli enti locali.

9. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il Consiglio o la Giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per la trasmissione e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali è stabilita dal Regolamento del Consiglio regionale.

#### ARTICOLO 24

##### Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi previsti dalla legge regionale, da rappresentanti del sistema camerale regionale e da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali. Deve essere garantita la presenza di rappresentanti di tutte le province.

2. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale.

3. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio regionale su loro richiesta.

4. La legge assicura la gratuità delle cariche e disciplina il rimborso spese.

Seguono norme più specifiche (a cui si rinvia) su:

Organi della Regione

Consiglio regionale

Forma di governo e organi della Regione

Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti  
 Consulta di garanzia statutaria

## **UMBRIA**

**DCR 12.5.09, n. 307** – Relazione del Presidente della Giunta regionale sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale . anno 2008 – Condivisione delle linee politico-programmatiche delineate (BUR n. 24 del 27.5.09)

### **Note**

Dalla relazione, complessa ed articolata, si riportano gli aspetti ritenuti più importanti e che riguardano le politiche sociali.

### **GLI ASPETTI FINANZIARI**

La manovra finanziaria e di bilancio della Regione Umbria prevede i seguenti interventi a favore delle famiglie nel periodo 2009-2011:

- fondo regionale per la non autosufficienza (12 milioni di euro), al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie;
- adeguamento delle risorse per il fondo regionale per il sostegno ai servizi socio-assistenziali (2 milioni di euro) per compensare, in parte, il taglio effettuato dalla finanziaria 2009 al Fondo Nazionale delle politiche sociali. Il fondo regionale passa da 8,3 milioni di euro a 10,3 milioni di euro;
- fondo regionale finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso e la frequenza presso gli asili nido pubblici e privati (3,3 milioni di euro);
- fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ad integrazione delle corrispondenti risorse statali (3 milioni di euro).
- fondo regionale per la riduzione degli oneri tariffari in materia Programma di sostegno per le condizioni di non autosufficienza.

### **GLI INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA**

Per incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, nel 2008 la Regione Umbria ha istituito con LR n. 9 del 4 giugno 2008, il Fondo regionale per la non autosufficienza.

L'assistenza alle persone non autosufficienti, per quanto possa richiedere interventi sanitari specifici, è infatti sempre di più un problema di assistenza sociale che complessivamente dovrebbe prevedere la riorganizzazione, la riqualificazione ed il potenziamento dei servizi da effettuarsi nell'ambito dell'integrazione socio sanitaria.

In tal senso sono necessari interventi socio-sanitari che si estendano a strategie di fronteggiamento per accompagnare la persona non autosufficiente e la sua famiglia nel difficile cammino che la patologia finisce per tracciare.

A luglio 2008, ai sensi dell'art. 11 della LR 9/2008 la Giunta regionale ha preadottato il Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA) con DGR 28.07.2008, n. 1056.

Gli interventi del fondo si concentrano sulla domiciliarità come scelta strategica e prioritaria, a favore delle fasce più deboli: dai disabili gravi agli anziani in situazioni di difficoltà e non più autosufficienti. Tra gli obiettivi da raggiungere c'è quello prioritario di adottare tutte le misure mirate a garantire la permanenza a domicilio dei soggetti svantaggiati salvaguardando il sistema di relazioni familiari e sociali - e quello del potenziamento dell'offerta residenziale e semiresidenziale, oltreché il miglioramento dell'assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale. Per questa manovra sono stati stanziati complessivamente 31,75 milioni di euro, di cui 4 con risorse proprie del bilancio regionale.

Nelle more dell'approvazione del PRINA è stata avviata una fase di sperimentazione, consistente nell'anticipazione di alcune azioni tese a sviluppare il sistema integrato di assistenza, in particolare in direzione dello sviluppo degli interventi domiciliari e di sostegno alla cura familiare.

Pertanto con DGR 28.07.2008, n. 1062, successivamente rettificata con DGR 01.12.2008, n. 1673, è stato approvata la "Proposta di avvio sperimentale del Programma sulla Non Autosufficienza".

L'obiettivo della fase di sperimentazione consiste nella messa in opera di alcune azioni tese a sviluppare il sistema integrato, in particolare in direzione dello sviluppo degli interventi domiciliari e di sostegno alla cura familiare attraverso:

- Definizione di programmi operativi da parte dei Distretti e degli Ambiti territoriali;
- Avvio del sistema integrato di accesso/valutazione da parte dei Distretti e degli Ambiti territoriali;
- Attivazione dei pacchetti di risposte graduate e finalizzate all'alto bisogno assistenziale con particolare riferimento alla domiciliarità.

Attraverso il Programma operativo i Distretti e gli Ambiti territoriali provvedono alla implementazione del modello organizzativo sulla base del quale dovrà essere assicurato a livello di Distretto/Ambito:

- la individuazione dei punti di accesso della rete dei servizi cui affidare l'informazione e l'accoglienza;
- l'attivazione dei punti unici di accesso presso i distretti attraverso i quali garantire la presa in carico e la valutazione;
- l'attivazione delle Unità di Valutazione per l'accertamento della non autosufficienza, del livello di gravità, della formulazione del PAP e della individuazione del *case manager*;
- il coinvolgimento della persona non autosufficiente e/o della famiglia;
- il coordinamento delle azioni previste dal programma operativo che è in capo ai Direttori di Distretto e al Dirigente del Comune capofila d'intesa con i Promotori Sociali di Ambito.

Le prestazioni previste e finanziate con le risorse stanziare per il programma sono:

- l'assistenza domiciliare (domestica e tutelare);
- l'accoglienza in servizi semi-residenziali;
- le agevolazioni nel trasporto.

I criteri di accesso

Le prestazioni previste nella fase sperimentale del progetto attraverso il PAP, graduate sulla base del bisogno assistenziale, sono erogabili (solo se presente la rete familiare e/ simile) secondo la condizione di gravità della persona non autosufficiente e secondo la presenza della rete familiare disponibile a sostenere il carico assistenziale della persona non autosufficiente, da individuarsi nella fase della valutazione globale.

Finanziamento previsto, modalità di riparto e di contabilizzazione

Al Fondo per la non Autosufficienza sono destinati (LR 9/2008) complessivi 31,75 milioni di euro, di cui 7 derivanti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza, 4 derivanti da risorse proprie regionali e 20,75 derivanti dal Fondo sanitario regionale.

a) In questo contesto, la fase sperimentale del progetto per la non autosufficienza è finanziata con la quota di risorse proprie regionali destinate agli interventi per la non autosufficienza per un importo complessivo di 4 milioni di euro derivanti dalla manovra IRAP;

b) Il riparto di dette risorse, destinate ai Distretti sociosanitari e agli Ambiti Territoriali sociali avviene in base al criterio socio-demografico (popolazione anziana  $\geq 75$  residente), vanno comunque utilizzate per tutti i soggetti non autosufficienti (non autosufficienti minori, adulti ed anziani) secondo le modalità prima descritte.

Le risorse sono assegnate alle ASL sulla base del riparto e finanziano le attività poste in essere da parte dei distretti e ambiti territoriali a partire dal mese di settembre 2008 e la cui responsabilità rimane a capo della ASL medesima.

Il testo del PRINA è stato adottato in via definitiva dalla Giunta regionale con propria Deliberazione n. 1932 del 22.12.2008 ed approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 290 del 3 marzo 2009.

### **POLITICHE PER IL WELFARE**

Nel governo del Servizio Sanitario Regionale, compito fondamentale è quello di garantire l'universalità del diritto alla salute e l'equità di accesso alle prestazioni efficaci. Il sistema di

welfare umbro prevede interventi per lo sviluppo della persona, la tutela sociale, giuridica ed economica delle famiglie (grazie a prestazioni sociali, interventi di sostegno all'accesso all'abitazione, ecc.), in favore dei disabili (mediante l'integrazione sociale e la partecipazione alla vita della comunità), dei bambini e degli adolescenti, degli immigrati, delle persone anziane (con il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare) e delle persone in stato di povertà estrema. La spesa per la politica di welfare, che ricomprende le sottopolitiche "promozione e tutela della salute", "protezione sociale", "politiche per la casa" e "immigrazione" rappresenta circa il 70% del totale della spesa regionale e dal 2005 al 2008 è aumentata del 9,6%.

Nel 2008 essa è risultata pari a circa 1.585,2 milioni di euro rispetto ad una massa spendibile pari, nello stesso anno, a 2.043,9 milioni di euro.

Va segnalato che la quasi totalità della spesa è sostenuta per la promozione e tutela della salute che assorbe oltre il 96% della spesa per la politica di welfare nel 2008.

La spesa per la politica di Welfare

Promozione della salute

La questione di fondo è quella di mantenere un sistema di welfare universalistico, di buona qualità ed in grado di rispondere efficacemente alle domande di salute, di coesione e sicurezza sociale, senza ricorrere all'applicazione di tasse e ticket per i cittadini umbri.

Si tratta di una sfida impegnativa che vede la regione Umbria complessivamente in buona posizione sia con riferimento alla dotazione di strumentazione che agli indici di efficienza del sistema.

Il primo obiettivo strategico contenuto nel Dap 2008-2010 era "Migliorare la qualità e la sicurezza dei Servizi Sanitari".

Nel corso del 2008, in base alle linee guida (Sistema Informativo, audit clinico, Comitato valutazione sinistri) fornite dalla Regione, le Aziende del SSR dell'Umbria hanno istituito una specifica funzione aziendale, una struttura organizzativa denominata "Unità per la gestione del Rischio Clinico", dedicata alla gestione degli errori e degli eventi avversi in ambito clinico e sanitario.

Per quanto riguarda la gestione di rischi clinici specifici che rientrano nell'ambito di responsabilità diretta del personale medico e sanitario, è stato attivato l'audit clinico sulla gestione dei rischi, che identifica la responsabilità specifica dei professionisti clinici e sanitari nelle varie aree di attività.

Nel 2008 è stata contestualmente realizzata l'attività di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie private mediante :

- analisi documentale di un consistente numero di domande pervenute a seguito della emanazione della DGR 1839/2007 che stabiliva che per mantenere lo status di soggetto provvisoriamente accreditato fosse necessario inoltrare la domanda di accreditamento istituzionale entro il 31/12/2008;
- audit di verifica di un altrettanto consistente numero di strutture mediante il supporto operativo di una società di certificazione (Cermet) con cui era stata sottoscritta apposita convenzione.

Il secondo obiettivo strategico contenuto nel Dap 2008-2010 era "Migliorare la messa in rete dei Servizi Sanitari".

L'aumento di complessità della domanda di prestazioni nell'ambito delle patologie oncologiche ha reso necessario superare l'attuale modello organizzativo per giungere alla individuazione di una Rete Oncologica Regionale in grado di a) creare un modello organizzativo capace di intercettare integralmente la domanda con accessi molteplici nel territorio che attivano percorsi condivisi secondo regole di appropriatezza e rendono fruibili, gratuiti e tempestivi anche l'innovazione e l'alta specializzazione, ogni qualvolta siano necessari, b) identificare snodi strategici (modello hub and spoke) di alta specializzazione per ben specificati percorsi diagnostico-terapeutici che costituiscano strutture di riferimento per le Aziende Territoriali, c) attivare obiettivi e progetti condivisi nell'ambito della ricerca e della formazione coerenti con le esigenze del Servizio Sanitario Regionale, d) coinvolgere una molteplicità di soggetti che, a vario titolo, concorrono all'attivazione dei percorsi assistenziali in campo oncologico sia di natura generalista che specialista.

Il terzo obiettivo strategico contenuto nel Dap 2008-2010 era “Promuovere la salute potenziare la prevenzione lungo l’arco della vita del cittadino” Nel 2008 è stato prodotto dall’Osservatorio Infortuni e Malattie Professionali, il III rapporto sull’andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali negli ultimi 5 anni. I dati dimostrano una diminuzione di circa il 3 % del numero di infortuni denunciati e definiti positivamente.

Per quanto riguarda il Piano delle vaccinazioni, in Umbria l’attività vaccinale è caratterizzata dal raggiungimento di buoni livelli di copertura nei nuovi nati per tutte le vaccinazioni, obbligatorie e raccomandate. Ciò è stato possibile anche grazie alla presenza, nelle 4 Aziende U.S.L., di anagrafi vaccinali informatizzate che permettono l’invio degli inviti per l’offerta attiva, la registrazione delle vaccinazioni eseguite, la valutazione delle coperture, la individuazione degli inadempienti.

I livelli di copertura della popolazione ultrasessantacinquenne, nei confronti dell’influenza, nella campagna 2008/2009 sono aumentati rispetto alla precedente, con un incremento di oltre 3 punti percentuali, raggiungendo la media regionale del 72,9%.

In Umbria aderiscono allo screening mammografico il 64,4% delle donne (contro una media nazionale del 61%), allo screening citologico il 58,2% (contro una media nazionale di meno del 40%), mentre al colon retto circa il 44%.

Il quarto obiettivo strategico contenuto nel Dap 2008-2010 era “Rendere operativa l’Agenzia regionale Aziende Umbria per la salute (L.R. 16 maggio 2007 n. 16)”.

A febbraio 2008, ai sensi dell’art. 5 della LR n.17/2005, con la nomina del Direttore e del Comitato di direzione quali organi, l’Agenzia Umbria Sanità è divenuta operativa.

Conseguentemente si è proceduto:

- allo scioglimento della Società consortile S.p.a. “Aziende Umbre per la Salute (AUS)” ed al conseguente trasferimento alla Agenzia Umbria Sanità delle attività e dei rapporti giuridici instaurati dalla stessa;
- alla soppressione dell’Agenzia SEDES ed al conseguente trasferimento alla Agenzia Umbria Sanità di tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa Agenzia SEDES compresi quelli inerenti i rapporti di lavoro in essere.

Il quinto obiettivo strategico contenuto nel Dap 2008-2010 era “Revisione bilanci ASL”.

A partire dal 1 gennaio 2008 sono stati adottati in via definitiva i principi contabili e le procedure minime di controllo interno a cui tutte le aziende sanitarie hanno conformato la propria gestione contabile.

Nel corso del 2008 sono stati comunque conclusi:

il programma relativo alla realizzazione degli hospice, con il completamento delle strutture dell’ASL n. 3 (Spoleto) e dell’ASL n. 4 (Le Grazie); l’unificazione nel Polo unico di Perugia delle strutture sanitarie di Montelucente; la realizzazione delle strutture per la Libera professione intramuraria dell’ASL n. 4.

### **PROTEZIONE SOCIALE**

I grandi mutamenti verificatisi negli ultimi anni pongono tutti i territori di fronte a nuove problematiche di disagio e di esclusione e a nuovi bisogni sociali. L’inclusione sociale diviene pertanto un fattore strategico dello sviluppo economico.

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle attività prioritarie relative agli obiettivi strategici previsti nel Dap 2008-2010 per la protezione sociale.

Il primo obiettivo strategico contenuto nel Dap 2008-2010 era “Predisposizione del 2° Piano sociale regionale e aggiornamento LR 3/97”.

A partire dagli esiti dei lavori del Forum regionale sul Welfare (maggio 2007) e dal confronto e approfondimento con tutti soggetti del territorio (Comuni, cooperazioni associazionismo, volontariato e operatori del settore sociale a vario titolo coinvolti), è stato avviato il percorso di costruzione del 2° Piano Sociale.

Con DGR n. 279 del 17/03/2008 sono state definite le linee di indirizzo del 2° Piano Sociale, contenenti gli assi strategici su cui incardinare le azioni per il prossimo triennio programmatico:

- investire nella risorsa umana

- sviluppare il sistema della programmazione partecipata
- consolidare l'assetto istituzionale della programmazione sociale di territorio
- potenziare le politiche per le famiglie
- sostenere la non autosufficienza.

Con DGR n. 314 del 26/03/2008 è stata definita ed approvata la struttura organizzativa del 2° Piano Sociale regionale. In particolare essa si articola su tre livelli organizzativi:

- cabina di regia politico-istituzionale con il compito di indicare le linee politiche generali per l'elaborazione del piano per sviluppare gli assi strategici nonché strutturare il piano;
- comitato scientifico con il compito di sovrintendere alla elaborazione del piano e garantire la coerenza dei contenuti, con le indicazioni politiche generali;
- comitato tecnico di indirizzo del piano con funzione consultiva rispetto agli indirizzi strategici e alle scelte definitive del piano.

Questi organismi, a partire dalla data di insediamento (21 aprile 2008), hanno sviluppato il lavoro attraverso la costituzione di appositi gruppi articolati per le sezioni di piano e per tematiche. In particolare sono state oggetto di approfondimento due aree tematiche, una relativa al tema della vulnerabilità delle famiglie (seminario di luglio 2008) e l'altra al tema della convivenza e della vivibilità urbana (seminario di novembre 2008).

A dicembre 2008 è stata presentata la bozza di documento del 2° Piano Sociale in sede di cabina di regia del Piano e avviato l'iter per la preadozione da parte della Giunta Regionale.

Il secondo obiettivo strategico contenuto nel Dap 2008-2010 era "Universalizzare il sistema di protezione sociale".

Con DGR n. 44 del 21/01/2008 è stato costituito formalmente un gruppo tecnico regionale interistituzionale con il compito di studio delle problematiche specifiche per elaborare una proposta di disegno di legge regionale relativamente all'aggiornamento della LR 3/97, in materia di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali.

Il gruppo di lavoro si è insediato l'11 febbraio 2008 e la proposta del disegno di legge è stata presentata congiuntamente alla proposta del 2° Piano Sociale regionale il 16/12/2008 ai Comuni capofila avviando, successivamente, l'iter la preadozione da parte della Giunta Regionale.

A tale riguardo, la Convenzione quale strumento amministrativo per la definizione del percorso progettuale per contrastare il rischio di impoverimento delle famiglie umbre, non è stata attivata poiché il progetto viene ricollocato all'interno del Piano sociale (vedere Linee di indirizzo per il 2° piano sociale regionale" approvate con DGR 279/2008), come azione di sistema all'interno dell'asse delle politiche per la famiglia.

A luglio 2008 si è tenuto un incontro seminariale avente per oggetto il tema "Vulnerabilità delle famiglie e politiche sociali". In tale sede sono stati illustrati i percorsi di trasformazione delle famiglie in Umbria, le politiche per le famiglie in Italia, le esperienze di altre regioni e affrontate le questioni ai fini di definire l'azione di sistema sulle famiglie all'interno del piano.

A seguito dell'approvazione (DGR n. 1802 del 12/11/2007) delle linee programmatiche per la sperimentazione di interventi per le famiglie, ai sensi dell'Intesa sull'utilizzo del Fondo per le politiche della famiglia (art. 1 comma 1259 del legge 269/2007), in data 07/01/2008 è stato sottoscritto fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e la Regione Umbria l'accordo per le politiche della famiglia attuativo della suddetta Intesa con la quale si prevedono tre azioni:

- sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero dei figli pari o superiore a quattro;
- progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari;
- progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

Con DGR n. 967 del 28/07/2008 sono state dettate disposizioni sul riparto delle risorse dedicate all'Accordo, le loro finalità, nonché le specifiche azioni da attuare. In particolare:

- quanto alla sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi, l'azione è stata rivolta alla riduzione della tariffa sui rifiuti solidi urbani per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;

□ quanto ai progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari, l'azione è stata rivolta alla realizzazione di interventi di ascolto e sostegno alle donne-madri nella fase del post partum (nel primo anno di vita del bambino), interventi di sostegno e ascolto alle madri immigrate, interventi di sostegno ai genitori con bambini piccoli;

□ quanto ai progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, l'azione è stata rivolta alla realizzazione nell'ambito del servizio sociale pubblico, presso l'Ufficio della cittadinanza, di attività di informazione, accompagnamento, assistenza per favorire l'incontro tra domanda ed offerta e qualificare l'assistenza alle famiglie.

Quanto alla regolamentazione di attuazione della legge regionale n. 25/2007, avente per oggetto l'istituzione di un fondo per agevolare l'accesso al microcredito nella forma del prestito sociale d'onore, sono state individuate: le tipologie di bisogno, il target di destinazione, i criteri di accesso, gli strumenti e le modalità di intervento, in armonia all'azione di sistema progettuale per le famiglie a rischio prevista con il 2° Piano sociale. Ciò al fine di non creare un doppio regime e di frammentare le risorse e gli interventi diretti alle famiglie, pena la perdita di efficienza e di efficacia. Il testo del regolamento è stato pertanto predisposto e concluso in contemporanea con i lavori del piano (dicembre 2008), mentre le procedure e l'iter formale di approvazione seguiranno nell'anno 2009.

## ASSISTENZA PENITENZIARIA

### **CAMPANIA**

**Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà** - Relazione ex articolo 7, comma 1 Legge Regionale 24 luglio 2006 n.18 (BUR n. 35 dell'8.6.09)

#### **Note**

Nel contesto della relazione sono, fra l'altro indicate le competenze e le attività svolte dall'Ufficio; se ne riportano gli aspetti salienti.

#### **L'Azione dell'Ufficio**

In relazione alle finalità sancite nella legge regionale istitutiva dell'Ufficio, al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive, compete assumere, ricercando la più ampia collaborazione con le competenti

amministrazioni statali e locali, ogni iniziativa volta ad assicurare alle persone individuate all'art.1 comma

2 della L.R. n.18/2006 , le seguenti tutele:

- ° diritto alla salute
- ° diritto all'Istruzione
- ° diritto alla formazione professionale
- ° ed ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale ed all'inserimento nel mondo del lavoro.

Pertanto il neo costituito Ufficio del Garante, oltre che con gli Organi regionali di competenza, ha dovuto avviare dinamiche relazionali e comunicative con una pluralità di soggetti, tra cui, a mero titolo esemplificativo possono ricomprendersi :

Personae detenute

Famiglie dei detenuti

Avvocati difensori

Uffici centrali e periferici dell'Amm.ne Penitenziaria

Direzioni degli Istituti Penitenziari

Uffici della Magistratura Giudicante e di Sorveglianza

Uffici del Ministero di Grazia e Giustizia

Uffici del Ministero dell'Interno  
 Uffici del ministero dell'Istruzione  
 Ambasciate e Consolati di nazioni estere  
 Assessorati Regionali  
 Enti Locali  
 Aziende Sanitarie Locali  
 Associazioni di Volontariato  
 Cooperative Sociali  
 Enti di Formazione Professionale.  
 Organizzazioni Sindacali  
 Associazioni Imprenditoriali  
 Organismi nazionali e Comunitari dei Diritti Umani

<b>BILANCIO</b>
-----------------

**ABRUZZO**

**L.R. 30.4.09, n. 6** – Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della regione (legge finanziaria 2009) (BUR n. 5 del 15.5.09)

**L.R. 30.4.09, n. 7**- Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 (legge finanziaria 2009) (BUR n. 5 del 15.5.09)

**SARDEGNA**

**L.R. 14.5.09, n. 1** – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009) (BUR n. 16 del 14.5.09)

**L.R. 14.5.09, n.2** – Bilancio di previsione per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012 (BUR n. 16 del 14.5.09)

**SICILIA**

**L.R. 14.5.09, n. 6** –Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009 (GURS n. 22 del 20.5.09)

**L.R. 14.5.09, n. 7** – Bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (GURS n., 22 del 20.5.09)

<b>DIPENDENZE</b>
-------------------

**MARCHE**

**DGR 11.5.09, n. 759 - DGR n. 747/04** - Aggiornamento urgente e transitorio delle rette di ricovero, per l'assistenza riabilitativa di soggetti tossicodipendenti presso le strutture terapeutiche residenziali operanti nel settore.

<b>ENTI LOCALI</b>
--------------------

**EMILIA ROMAGNA**

**DGR 11.5.09, n. 629** – Criteri e modalità per le annualità 2009-2010, per l'erogazione dei contributi correnti alle Unioni di Comuni, Comunità montane ed alle fusioni

**MARCHE**

**DGR 18.5.09, n. 790** - Criteri di riparto del fondo per la montagna - Art. 19 LR 18/08.(BUR n. 50  
**Note**

\* il fondo per la montagna di cui all'art. 19, l.r. 18/08 è ripartito tra le Comunità montane, come

segue:

- una metà del fondo è ripartita per il 50% in proporzione diretta all'estensione del territorio montano; per il 20% in proporzione diretta al numero dei comuni associati e per il 30% in proporzione diretta alla popolazione montana residente, determinata ai sensi dell'art. 19, comma 4, l.r. 18/08;
  - l'altra metà del fondo è ripartita per il 50% in proporzione inversa al reddito medio pro capite provinciale, e per il 50% in proporzione inversa alla densità demografica, determinata ai sensi dell'art. 19, comma 4, della l.r. 18/08;
- di stabilire, limitatamente al 2009, che il fondo per la montagna sia corrisposto alle Comunità montane esistenti alla data del 01/01/2009.

## FAMIGLIA

### ABRUZZO

**DR 30.3.09 n° 156** - D.G.R. 27 novembre 2008, n. 1146 'Legge 27.12.2006, n. 296, nell'art. 1., commi 1250 e 1251, lett. b) e c) 'Fondo delle politiche per la famiglia' Approvazione linee programmatiche in attuazione delle intese sancite in Conferenza Unificata 27 giugno 2007 (BUR n. 27 del 3.6.09)

#### Note

A conclusione dell'istruttoria del gruppo di lavoro, in data 13.3.2009 viene approvato il Regolamento di attuazione, che si compone del testo di Regolamento e gli allegati, che si riferiscono a:

- All. A – Riparto in funzione diretta in funzione al numero di famiglie per A.T.S. con un numero di figli pari o superiore a 4 (FONTE: ISTAT censimento 2001);
- All. B – Riparto in funzione diretta al numero di Consulori per A.T.S (FONTE: Portale Sanità Regione Abruzzo);
- All. C – Riparto in funzione diretta al numero di persone di età pari o superiore a 75 anni per A.T.S. (FONTE: dati ISTAT al 1 gennaio 2007 per età, sesso, stato civile);
- All. D – Scheda per la presentazione di progetti di cui alle Schede di progetto “A”, “B” e “C”;

### MARCHE

**DGR 25.5.09, n. 838** - Attuazione della DGR n. 250/09 relativamente all'intervento di cui all'allegato B “Sostegno alle famiglie” mediante l'utilizzo del fondo di solidarietà per il lavoro e le fragilità sociali di cui all'art. 39 della LR n. 37/2008 (BUR n. 53 del 4.6.09)

#### Note

\* Le somme complessivamente disponibili per la determinazione del numero dei beneficiari aventi diritto al sussidio previsto nella deliberazione n. 250 del 23 febbraio 2009, allegato B), sono quelle iscritte a carico del capitolo n. 20818104 e quelle previste dal punto 2) lettera a) dell'Intesa sui criteri e le modalità di utilizzo del fondo di solidarietà a sostegno del lavoro, dell'occupazione e delle fragilità sociali sottoscritta con i sindacati in data 2 febbraio 2009 che saranno rese disponibili con la legge di assestamento del bilancio 2009.

## GIOVANI

### EMILIA ROMAGNA

**DGR 25.5.09, n. 699** - Contributi regionali per attività a favore di adolescenti e giovani e per lo sviluppo e la qualificazione di Centri e spazi di aggregazione ad essi destinati. Obiettivi, azioni

prioritarie, criteri di spesa e procedure per gli anni 2009/2010 (L.R. 14/08 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", artt. 14, 43 e 44) (BUR n. 98 del 3.6.09)

## Note

## PREMESSA

\* la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" che al comma 1 dell'art. 2 "Principi ispiratori" afferma che la Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale;

\* Viene approvato l'Allegato A) contenente "Contributi regionali per attività e interventi sulle strutture destinate ad adolescenti e giovani. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per gli anni 2009 e 2010 ;

- le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente provvedimento per l'annualità 2009 sono pari a complessivi Euro 1.500.000,00

## IMMIGRATI

## MARCHE

**LR 26.5.09, n. 13** - Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati (BUR n. 53 del 4.6.09)

### Art. 1

#### (Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati, così come individuati all'articolo 2, ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili nonché a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio marchigiano.
2. Con la presente legge la Regione concorre, in particolare, all'attuazione dei principi sanciti dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.
3. La Regione ispira la propria azione alla garanzia delle pari opportunità di accesso ai servizi e alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato.
4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione attua e sostiene iniziative volte a:
  - a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;
  - b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione;
  - c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza degli immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
  - d) sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d'origine;
  - e) individuare e rimuovere, anche ponendo in essere attività di mediazione interculturale, gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione, alla formazione professionale, alle agevolazioni connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali;
  - f) garantire adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;
  - g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
  - h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza;

- i) agevolare progetti per il rientro nei Paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;
- l) contrastare i fenomeni che comportano situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
- m) promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale;
- n) promuovere l'integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento rivolti agli immigrati socialmente vulnerabili ed in primo luogo a donne e minori;
- o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;
- p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione interculturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;
- q) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati;
- r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica o religiosa.

#### Art. 2 (Destinatari)

**1.** Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i seguenti soggetti, di seguito denominati immigrati:

- a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apòlidi, i richiedenti asilo e i rifugiati e le loro famiglie, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o dimorano nel territorio regionale;
- b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea presenti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- c) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione.

**2.** Gli interventi di cui alla presente legge si estendono, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi del D.lgs. 286/1998, nonché ai minori stranieri non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.

#### Art. 3 (Consulta regionale sull'immigrazione)

**1.** È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di immigrazione la Consulta regionale sull'immigrazione.

**2.** La Consulta è composta da:

- a) l'assessore regionale competente o suo delegato;
- b) tre consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
- c) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati a livello regionale;
- e) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI) regionale;
- f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni etniche iscritte al registro di cui all'articolo 9;
- g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni multietniche iscritte al registro di cui all'articolo 9, fino a un massimo di cinque;
- h) un rappresentante delle associazioni di volontariato impegnate nel settore dell'immigrazione, iscritte al registro regionale del volontariato, designato dalla Consulta di cui all'articolo 7 della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato);

i) un rappresentante per le imprese industriali, agricole, artigiane, delle cooperative, del commercio, del turismo e dei servizi, designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; per associazioni maggiormente rappresentative si intendono quelle con il maggior numero di iscritti a livello regionale;

j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale o suo delegato.

**3.** Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale e delle Prefetture, nonché di altre istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

**4.** La Consulta è costituita entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale con decreto del Presidente della Giunta medesima e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

**5.** Il Presidente della Giunta regionale richiede agli enti e alle associazioni di cui al comma 2 le designazioni dei rappresentanti di rispettiva competenza, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede, fatte salve le successive integrazioni, alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute e ne convoca la prima riunione.

**6.** I componenti che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.

#### Art. 4

#### (Organi e funzionamento della Consulta)

**1.** La Consulta elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente, immigrati, tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g).

**2.** Il Presidente rappresenta la Consulta e la presiede; in caso di suo impedimento tali funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

**3.** Il Presidente convoca la Consulta in sede ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Comitato esecutivo.

**4.** La Consulta elegge il Comitato esecutivo, composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Consulta, nonché da cinque membri eletti dalla stessa tra i suoi componenti, di cui almeno due scelti tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g).

**5.** Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute. Il Comitato esecutivo:

a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predispose l'ordine del giorno e gli atti da portare all'approvazione della Consulta;

b) esprime pareri in via d'urgenza sulle materie di cui all'articolo 5, comma 1;

c) cura i rapporti con organismi analoghi degli enti locali, regionali e statali e con associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;

d) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.

**6.** La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.

**7.** La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione interna.

**8.** Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal servizio regionale competente in materia di immigrazione.

**9.** La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della Legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o

operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 5 (Compiti della Consulta)

**1.** La Consulta esercita compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale e in particolare:

- a) formula proposte propedeutiche alla stesura del programma di cui all'articolo 6;
- b) esprime su richiesta pareri in ordine alle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento;
- c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;
- d) collabora con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali al monitoraggio del fenomeno migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
- e) formula proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela degli immigrati e delle loro famiglie;
- f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza unificata di cui al D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali);
- g) propone l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali in materia di immigrazione.

**2.** La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 286/1998.

#### Art. 6 (Programmazione regionale)

**1.** L'Assemblea legislativa regionale approva il piano regionale per l'integrazione degli immigrati che definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire la loro integrazione sociale. Il piano orienta la programmazione regionale nei singoli settori e, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sociale regionale, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

**2.** La Giunta regionale presenta ogni triennio all'Assemblea legislativa la proposta di piano, sentita la Consulta di cui all'articolo 3, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno di riferimento.

**3.** Il piano ha validità triennale e conserva efficacia fino all'approvazione del nuovo.

**4.** Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario garantire idonea accoglienza e protezione agli immigrati, in presenza di flussi migratori eccezionali dovuti a gravi crisi internazionali di natura bellica, economica o sociale.

**5.** La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, approva il programma annuale degli interventi coordinandolo con la restante programmazione di settore rivolta agli immigrati.

**6.** Il programma di cui al comma 5 contiene i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in ambito sociale da finanziare ai sensi dell'articolo 20. Il programma è approvato sentita la Consulta di cui all'articolo 3 e la competente Commissione assembleare.

Art. 7  
(Attività dell'Osservatorio regionale  
per le politiche sociali)

1. L'Osservatorio regionale per le politiche sociali coordina e realizza, in particolare, attività di ricerca, studio e analisi in materia di immigrazione, al fine di:
  - a) monitorare l'evoluzione del fenomeno nelle Marche;
  - b) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale di cui all'articolo 6;
  - c) valutare l'attuazione e gli esiti delle azioni intraprese in materia dalla Regione e dagli enti locali.
2. All'Osservatorio possono essere indirizzate eventuali segnalazioni anche da parte dei singoli cittadini stranieri immigrati e da associazioni operanti nelle materie previste dalla presente legge.
3. Per le funzioni di cui al comma 1 l'Osservatorio collabora con altri osservatori presenti sia a livello nazionale che locale e valuta la possibilità di promuovere la messa in rete delle banche dati regionali, nel rispetto della normativa statale.

Art. 8  
(Conferenza sull'immigrazione)

1. La Giunta regionale, almeno ogni tre anni, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto e di proposte con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo le modalità che verranno stabilite.

Art. 9  
(Registro regionale delle associazioni degli immigrati)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione è istituito il registro regionale delle associazioni degli immigrati.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro regionale.
3. L'iscrizione al registro è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g) e per la concessione alle associazioni di contributi regionali.

Art. 10  
(Integrazione, tutela culturale e interculturalità)

1. La Regione riconosce e favorisce l'integrazione degli immigrati nella comunità marchigiana, per tutelare la loro identità culturale e valorizzare il loro patrimonio d'origine.
2. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi in materia di diritto allo studio previsti dalla normativa regionale vigente.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. In particolare, la Regione promuove e sostiene:
  - a) corsi di lingua e di cultura italiana per minori ed adulti, finalizzati alla conoscenza interculturale ed anche all'inserimento nelle scuole dell'obbligo;
  - b) insegnamenti integrativi relativi alla conoscenza della lingua e cultura d'origine;
  - c) iniziative e progetti di educazione interculturali nel territorio, con particolare riguardo nelle scuole;
  - d) servizi di mediazione interculturale e linguistica;
  - e) iniziative per l'affermazione delle pari opportunità;
  - f) iniziative sociali, ricreative, culturali o sportive volte a promuovere l'integrazione delle diverse

culture per favorire un clima di reciproca comprensione e prevenire fenomeni di discriminazione ed intolleranza razziale e di xenofobia.

#### Art. 11

(Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale)

1. Sono estesi agli immigrati gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia.
2. La Regione programma specifici interventi diretti a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati.
3. La Regione sostiene corsi per la formazione e l'aggiornamento di mediatori interculturali, rivolti a operatori degli enti pubblici e delle associazioni operanti nel campo dell'immigrazione.
4. La Regione sostiene la formazione del personale della scuola e degli operatori degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati attraverso il coordinamento di progetti sull'educazione interculturale.

#### Art. 12

(Assistenza sanitaria)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, assicura ai soggetti di cui all'articolo 2 e agli immigrati temporaneamente presenti l'assistenza sanitaria e la fruizione delle prestazioni sanitarie ospedaliere, ambulatoriali e riabilitative presso le strutture del servizio sanitario regionale nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti.
2. La tutela ed il controllo sanitario vengono inoltre garantiti attraverso l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 2 nelle campagne di screening e prevenzione collettiva e di educazione sanitaria.
3. La Regione assicura l'attuazione di specifici interventi di promozione della salute per la risoluzione dei problemi derivanti dalle condizioni di marginalità ed esclusione.
4. La Regione promuove attività formative per gli operatori socio-sanitari volte a migliorare la capacità di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.
5. Le Aziende sanitarie comunicano a cadenza annuale alla Giunta regionale le modalità attuative degli interventi previsti dal presente articolo, con particolare riferimento all'impiego dei servizi di mediazione interculturale e alle ulteriori iniziative intraprese per facilitare l'accesso ai servizi e alle cure da parte degli immigrati.
6. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 286/1998, l'Amministrazione regionale, nell'ambito di programmi umanitari, d'intesa con il Comune che realizza l'ospitalità, finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati all'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti dai Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza.

#### Art. 13

(Difesa civica)

1. Gli immigrati hanno diritto di avvalersi dell'attività dei difensori civici degli enti locali, nonché dell'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, di cui alla L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

#### Art. 14

(Centri di accoglienza e centri servizi)

**1.** La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ricorre ad ogni strumento riconosciute dall'ordinamento ed esercita ogni facoltà e potere riservate dalla Costituzione e dalla legge al fine di evitare la realizzazione nel territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione o, comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di reclusione e la limitazione delle libertà personali siano disposte al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto a tutela dei cittadini italiani.

**2.** I Comuni e le Comunità montane, anche attraverso la programmazione degli ambiti territoriali sociali e con il concorso della Regione, promuovono e incentivano l'istituzione di:

a) centri di prima e seconda accoglienza, per assistere, durante periodi limitati di tempo, gli immigrati che si trovano in condizione di disagio e per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;

b) centri servizi, per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento dei diritti e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, per facilitare l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari, l'inserimento lavorativo e scolastico e per ospitare le attività delle associazioni degli immigrati.

**3.** Per la gestione dei centri di cui al comma 2, i Comuni e le Comunità montane possono convenzionarsi, nei limiti previsti dalla normativa statale vigente, con le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali di solidarietà e tutela nei confronti degli immigrati.

**4.** La Regione assicura il coordinamento dei centri servizi di cui al comma 2, lettera b).

**5.** Le Province promuovono ed incentivano l'istituzione di centri polivalenti provinciali, anche autogestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al registro di cui all'articolo 9, per assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da Paesi non appartenenti alla UE.

#### Art. 15

##### (Mediatori interculturali)

**1.** La Regione e gli enti locali valorizzano l'attività dei mediatori interculturali sia per la ricognizione dei bisogni degli utenti sia per l'ottenimento di adeguate prestazioni finalizzate a garantire pari condizioni di accesso ai servizi, favorendo le relazioni sociali tra persone e realtà diverse.

#### Art. 16

##### (Diritto all'abitazione)

**1.** La Regione promuove azioni volte a garantire ai destinatari della presente legge parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative.

**2.** Sono estesi agli immigrati, residenti nei comuni della regione, i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.

#### Art. 17

##### (Protezione sociale)

**1.** I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di programmi di assistenza e di integrazione sociale previsti dalla normativa statale e regionale vigenti.

**2.** La Regione coordina gli interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone vittime di abusi in collaborazione con la rete di organismi pubblici e

privati che offrono risposte al problema della tratta e dello sfruttamento.

**3.** La Regione, ai sensi dell'articolo 44, comma 12, del D.lgs. 286/1998, promuove la costituzione di centri di assistenza legale per gli stranieri vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al comma 1.

#### Art. 18

(Interventi per la tutela del diritto di asilo)

**1.** La Regione, d'intesa con gli uffici centrali o periferici dello Stato e con gli enti locali, promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale vigente, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione.

#### Art. 19

(Abrogazioni)

**1.** Sono abrogati:

a) la Legge regionale 2 marzo 1998, n. 2;

b) i commi 10 e 11 dell'articolo 43 della L.R. 23 marzo 2000, n. 21 (Legge finanziaria 2000).

#### Art. 20

(Disposizioni finali e transitorie)

**1.** Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 9, comma 2.

**2.** Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, la struttura competente in materia di immigrazione provvede alla costituzione del registro regionale di cui all'articolo 9 e all'iscrizione nello stesso delle associazioni già iscritte al registro di cui all'articolo 9 della L.R. 2/1998, previa verifica dei requisiti.

**3.** La Consulta di cui all'articolo 9 della L.R. 2/1998 continua ad operare fino alla scadenza della legislatura regionale in corso e comunque fino alla successiva costituzione della Consulta di cui all'articolo 3.

**4.** Il programma triennale regionale degli interventi, adottato dall'Assemblea legislativa regionale per gli anni 2007/2009 ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 2/1998, conserva efficacia fino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 6, comma 1.

#### Art. 21

(Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 23/2008)

**1.** Dopo l'articolo 7 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale) è inserito il seguente:

#### “Art. 7 bis

(Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati)

**1.** L'Autorità svolge, ai sensi dell'articolo 44 del D.lgs. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del D.lgs. 286/1998 citato.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità:

- a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;
- b) favorisce, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;
- c) coordina la propria attività con l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;
- d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali;
- e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l'attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.”.

Art. 22  
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 470.800,00.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l'anno 2009 mediante impiego di quota parte delle somme già iscritte nell'UPB 5.30.07 che si renderanno disponibili a seguito dell'abrogazione della L.R. 2/1998.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).

Deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2009, n. 1093  
LR 9/2008, art. 9, comma 22 e comma 23. Programma immigrazione 2009. Approvazione definitiva

<b>ISTRUZIONE</b>
-------------------

**PUGLIA**

**L.R. 26.5.09, n. 12** - Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi. (BUR n. 78 del 29.5.09)

<b>MINORI</b>
---------------

**CAMPANIA**

**DGR 15.5.09, n. 509** - Provvedimenti per l'esercizio associato delle funzioni già di competenza dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia - Articolo 56 della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 - Anno 2009 (BUR n. 33 del 1.6.09)

**Note**

**PREMESSA**

- il R.D.L. 8.5.1927, n. 798 - convertito in Legge 2838 del 6.12.1928 - all'art. 3, comma 2, stabilisce che le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, ovvero riconosciuti dalla sola madre, sono anticipate dalle province e fanno carico per un terzo all'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia (O.N.M.I.) e per il rimanente sono ripartite in misura uguale tra le Province e i rispettivi Comuni;
- la Legge n. 698, del 23.12.1975, di scioglimento dell'O.N.M.I., ha trasferito alle Regioni le succitate funzioni derivanti dal R.D.L. n. 798/1927;
- a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 142 del 8.6.1990, le funzioni assistenziali a favore dei "minori illegittimi e abbandonati" furono, ai sensi dell'ex art. 9, comma 1, trasferite ai Comuni ma, in via transitoria e solo per l'anno 1991 – giusta la risoluzione della Sezione Enti Locali della

Corte dei Conti in data 12/2 – 2/3/1991 – le medesime funzioni furono sostanzialmente svolte dalle Province e dai Comuni a suo tempo individuati dalla precitata Legge 698/1975 e ciò per non creare difficoltà operative nell'erogazione dell'assistenza;

- in seguito all'entrata in vigore della Legge n. 67, del 18.3.1993, le funzioni assistenziali de quibus vennero restituite alle competenze delle Province che, di fatto, le avevano espletate anche nel 1992 e 1993 (D.L. 20.1.1992, n. 11; D.L. 18.1.1993, n. 9).
- con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, le funzioni socioassistenziali, già esercitate dall'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (ONMI), e trasferite, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, alle Province, sono conferite ai Comuni che le esercitano in forma associata.
- ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della precitata L.R. n. 11/2007, gli interventi connessi all'esercizio delle suindicate funzioni sono programmati e definiti nell'ambito dei Piani Sociali di Zona di Ambito e finanziati, in eguale misura in coerenza con quanto statuito dalla previgente normativa, dalla Regione, dalla Provincia di riferimento e dai rispettivi Comuni;
- con deliberazione n. 2089 del 31 dicembre 2008 la Giunta Regionale ha destinato agli Ambiti territoriali della regione Campania, per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali ex ONMI, conferite ai Comuni che le esercitano in forma associata ai sensi dell'articolo 56 della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, per la VII° annualità – II° annualità del triennio 2007/2009 – di programmazione dei Piani Sociali di Zona, risorse regionali per € 2.800.000/00., nelle more dell'adozione del Piano Sociale Regionale e del Fondo Sociale Regionale.

#### **LA RICOGNIZIONE**

- con Decreto n. 14 del 15 gennaio 2009 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale dell'AGC 18 ha avviato le procedure per l'assegnazione delle risorse di cui alla DGR n. 2089/2008, previa ricognizione congiunta con gli Ambiti Territoriali e con le Amministrazioni Provinciali, delle attività programmate e realizzate sui territori, inerenti le funzioni socio-assistenziali ex ONMI di cui all'articolo 56 della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007.

\* dai primi risultati della succitata ricognizione emerge una realtà regionale alquanto disomogenea, caratterizzata dai seguenti elementi:

- nella maggior parte dei casi le funzioni di cui dell'articolo 56 della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, continuano ad essere esercitate dalle Amministrazioni Provinciali, anziché dai Comuni associati;
- i dati provenienti dalle Amministrazioni Provinciali e dagli Ambiti Territoriali sono spesso discordanti, soprattutto in ordine al numero di utenti ed al relativo fabbisogno economico;
- il costo pro-capite degli interventi realizzati varia notevolmente tra i diversi territori, così come pure, in alcuni casi, gli interventi ricondotti alle cosiddette funzioni ex ONMI e l'incidenza delle utenti prese in carico sul totale delle donne residenti.

#### **LE CONSEGUENZE**

\* Viene constatata l'urgente necessità di garantire continuità agli interventi di cui all'articolo 56 della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 a favore dei cittadini aventi diritto.

\* vengono destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 56 della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, per la VIII° annualità – III° annualità del triennio 2007/2009 – di programmazione dei Piani

Sociali di Zona, analogamente a quanto disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 2089 del 31 dicembre 2008, risorse regionali per € 2.800.000/00

\* all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 56 della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, per la VIII° annualità – III° annualità del triennio 2007/2009 – di programmazione dei Piani Sociali di Zona, gli Ambiti Territoriali possano provveder anche mediante accordi con le Amministrazioni Provinciali di riferimento.

## **EMILIA ROMAGNA**

**DGR 29.12.09,n. 2442** – . Ripartizione ed assegnazione fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 3 L.R. 26/01 in attuazione della DAL 177/08 e dell'art. 19, comma 2, L.R. 12/03 (BUR n. 95 del 28.5.09)

**DGR 29.12.09,n. 2473** - programma annuale degli interventi per lo sviluppo il consolidamento e la qualificazione dei servizi per l'infanzia 0-3 anni. Assegnazione e concessione finanziamenti alle province. (BUR n. 95 del 28.5.09)

**DGR 29.12.09,n. 530** - Assegnazione e concessione finanziamenti alle Province a completamento del programma annuale 2008 con propria DGR 2473/08 per lo sviluppo il consolidamento e la qualificazione dei servizi per l'infanzia 0-3 anni in attuazione della DAL 177/08 e dell'art. 19, comma 2, L.R. 12/03 (BUR n. 95 del 28.5.09)

## NON AUTOSUFFICIENTI

### TOSCANA

**DGR 25.5.09, n. 434** - L.R. n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”. Anno 2009: assegnazione alle Aziende UU.SS.LL. di quote sanitarie aggiuntive per le RSA e riparto alle Zone/distretto delle risorse del fondo per la non autosufficienza (BUR n. 22 del 4.6.09)

\* L'art. 3 della L.R. 66/2008 “ripartizione e attribuzione del fondo alle zone distretto” prevede la distribuzione alle zone distretto, facendo riferimento ai seguenti criteri generali:

- a. indicatori di carattere demografico;
- b. indicatori relativi all'incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza;
- c. indicatori relativi alle persone non autosufficienti, disabili e anziane accolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali;

\* In attuazione delle priorità programmatiche contenute nel DPEF 2009 e in continuità con quanto previsto con la DGR n. 754 del 29 settembre 2008, la Giunta Regionale intende dare soluzione ad uno degli obiettivi primari previsti dall'Allegato 3 al Piano integrato Sociale Regionale, rappresentato dalla riduzione netta delle liste di attesa in RSA, e dall'azzeramento delle stesse entro l'esercizio 2010;

\* A tale scopo viene riservata una quota delle risorse regionali disponibili nell'esercizio 2009 per la copertura di quote sanitarie aggiuntive per l'anno 2009, dando atto che le quote sanitarie aggiuntive, anche se coperte dal fondo sociale regionale, vanno a far parte della componente sanitaria del costo per l'assistenza residenziale;

\* Sono assegnate alle Aziende sanitarie USL, secondo il Prospetto Allegato 1) della presente deliberazione, risorse pari a €. 25.054.695,00 per finanziare la copertura, da parte delle Aziende USL, della parte sanitaria di n. 1305 quote sanitarie aggiuntive in RSA per l'anno 2009, per la riduzione netta delle liste di attesa;

\* La somma di €. 45.496.750,00, destinata prevalentemente all'estensione dei servizi domiciliari, viene ripartita alle Zone Distretto sulla base delle indicazioni fornite dalla conferenza dei sindaci di cui all'art. 11 della L.R. 40/2005, secondo la tabella Allegato 2) costruita secondo i seguenti criteri:

- popolazione ultrasessantacinquenne;
- incidenza persone ultrasessantacinquenni sulla popolazione residente;
- popolazione non autosufficiente;
- percentuale delle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti delle singole Zone sul totale regionale;

\* Le Zone/distretto sono vincolate nell'utilizzo del fondo agli impegni sottoscritti all'interno delle intese interistituzionali, ed in particolare:

- a. funzionamento dei presidi previsti dalla L.R. n. 66/2008 (PUA, Puntoinsieme e UVM);
- b. quantificazione delle risorse complessive del fondo per la non autosufficienza;

c. soddisfacimento del debito informativo

## **UMBRIA**

**REG. REG.LE 20.5.09, n. 4** – Disciplina di attuazione della L.R. 9/09 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni (BUR n. 24 del 27.5.09)

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni), disciplina:

- a) i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni;
- b) i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni;
- c) i criteri per garantire la gradualità nell'erogazione delle prestazioni per la fase di progressivo raggiungimento dei livelli essenziali.

Art. 2

(Soggetti destinatari delle prestazioni)

1. Le prestazioni finanziate con il Fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato Fondo regionale, sono rivolte a persone non autosufficienti secondo la definizione di cui all'articolo 3 della l.r. 9/2008, aventi diritto all'assistenza sanitaria.

Art. 3

(Prestazioni finanziate con il Fondo regionale)

1. Le risorse del Fondo, di cui all'articolo 19 della l.r. 9/2008, sono destinate all'erogazione delle prestazioni previste dal Piano di assistenza personalizzato (PAP) di cui all'art. 4 nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) interventi a carattere domiciliare;
- b) interventi a carattere semiresidenziale;
- c) interventi a carattere residenziale;
- d) interventi volti a facilitare la vita indipendente del soggetto non autosufficiente tramite dotazione di ausili, attrezzature e presidi non finanziati da altre leggi nazionali o regionali;
- e) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative dei disabili in età evolutiva.

Art. 4

(Criteri e modalità per l'accesso alle prestazioni)

1. L'universalità dell'accesso alle prestazioni è garantita dalla rete dei servizi territoriali sociali e sanitari, uffici della cittadinanza e centri di salute che assicurano l'immediata presa in carico della persona non autosufficiente e, dopo una prima lettura del bisogno, l'avvio delle procedure valutative che devono concludersi con la elaborazione del progetto individuale di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2008 e la sottoscrizione del Patto per la cura e il benessere di cui all'articolo 8 della medesima legge, entro e non oltre sessanta giorni dalla presa in carico della persona.

2. L'accesso alle prestazioni, le indicazioni quantitative e temporali delle stesse e l'allocazione delle risorse professionali, strumentali, tecniche ed economiche necessarie, nonché gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di miglioramento delle condizioni di salute della persona non autosufficiente costituiscono il programma assistenziale personalizzato (PAP) di cui all'articolo 7 della l.r. 9/2008, all'interno del progetto individuale di cui al comma 1.

3. L'accertamento della condizione di non autosufficienza e del relativo livello di gravità è effettuato dalle unità multidisciplinari di valutazione di cui all'articolo 6 della l.r. 9/2008. Per i disabili adulti e minori le unità multidisciplinari di valutazione tengono conto dello stato di salute organico-funzionale, delle condizioni cognitivo-comportamentali e della situazione socio-ambientale e familiare, secondo gli strumenti di valutazione multidisciplinare e le scale di valutazione definiti con atto della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 9/2008.

4. L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1 al soggetto interessato alle prestazioni è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

- a) la gravità clinica;
- b) la bassa redditività dell'assistito;
- c) l'alta fragilità sociale.

#### Art. 5

(Criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni)

1. La compartecipazione alla copertura del costo degli interventi sociali da parte del soggetto destinatario delle prestazioni, secondo livelli differenziati di situazione economica, è effettuato tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il concorso alla copertura del costo della quota sociale delle prestazioni, di cui all'art. 3, è dovuto dai soggetti di cui al comma 1.
3. Le modalità di calcolo dell'ISEE per la compartecipazione alla copertura del costo della prestazione avviene tenendo conto:
  - a) della situazione economica del destinatario della prestazione;
  - b) della situazione patrimoniale del destinatario della prestazione.
4. La compartecipazione, da parte del soggetto non autosufficiente, al costo delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, è riferita alla condizione economica del solo richiedente, valutando, per la quota di reddito calcolata nell'ISEE, il reddito disponibile
5. Ai fini della determinazione della compartecipazione sono previsti tre livelli:
  - a) esenzione totale;
  - b) esenzione parziale;
  - c) non esenzione.

#### Art. 6

(Esenzione totale, esenzione parziale, non esenzione alla compartecipazione al costo delle prestazioni)

1. L'esenzione totale alla compartecipazione del costo sociale degli interventi di cui all'art. 3 viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE è inferiore o pari alla soglia nazionale di povertà relativa rilevata l'anno antecedente a cui la prestazione si riferisce.
2. L'esenzione parziale alla compartecipazione del costo sociale degli interventi di cui all'art. 3 viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE è superiore alla soglia nazionale di povertà relativa, rilevata l'anno antecedente a cui la prestazione si riferisce, e inferiore o pari al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per quattro.
3. La non esenzione alla compartecipazione al costo sociale degli interventi di cui all'articolo 3 del presente regolamento prevista per i soggetti non autosufficienti il cui ISEE è superiore al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per quattro. La Giunta regionale, per ogni tipo di prestazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento, può tuttavia stabilire un tetto massimo del costo delle prestazioni a carico del soggetto non esente.
4. Per il soggetto parzialmente esente, di cui al comma 2 del presente articolo, il livello di compartecipazione al costo delle prestazioni è stabilito come di seguito:
  - a) trenta per cento della quota sociale del costo dell'intervento a carattere domiciliare rivolta a soggetti non autosufficienti;
  - b) quarantacinque per cento della quota sociale della tariffa per l'assistenza in strutture semiresidenziali per soggetti non autosufficienti;
  - c) cinquanta per cento della quota sociale della tariffa per l'assistenza in strutture residenziali rivolta a soggetti non autosufficienti.

La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri di compartecipazione al costo per gli interventi definiti all'art. 3, comma 1, lettere d) e e) del presente regolamento.

#### Art. 7

(Criteri per la gradualità nella erogazione delle prestazioni)

1. La gradualità nella erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) della l.r. 9/2008 avviene secondo i seguenti criteri:

- a) gli interventi previsti nel Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA), di cui all'articolo 11 della l.r. 9/2008, sono prioritariamente per le persone con un alto bisogno assistenziale;
- b) le risorse a copertura delle diverse prestazioni previste per l'alto bisogno assistenziale nel PRINA sono definite nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 8

(Valutazione)

1. Al fine di monitorare le prestazioni erogate dal presente regolamento il Direttore di Distretto ed il promotore sociale competente per territorio elaborano, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione annuale che prevede:

- a) il numero delle persone non autosufficienti prese in carico;
- b) il numero dei patti per la cura ed il benessere predisposti e sottoscritti ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 9/2008;
- c) i tempi medi di attesa tra la presa in carico e la sottoscrizione del Patto per la cura ed il benessere.

<b>PARI OPPORTUNITA'</b>
--------------------------

**TOSCANA**

**DGR 11.5.09, n. 367** - Individuazione soggetti tavolo politiche di genere, art. 8 della L.R. 16/2009 "Cittadinanza di genere". (BUR n.20 del 29.5.09)

\* L'articolo 4 lettera f) dello Statuto pone fra gli obiettivi prioritari della Regione il perseguimento del diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica;

- Richiamato il Programma di Governo dell'VIII legislatura, nell'ambito della tematica prioritaria "coesione sociale" intende promuovere uguali diritti e pari opportunità per tutti;
- Il nuovo Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010, tratta il tema delle pari opportunità con particolare riguardo ai punti "La sfida del futuro: puntare sui giovani e sulle donne" e "La sfida sociale: un welfare solidale, efficiente, produttivo";

\* La L.R. 16/2009 "Cittadinanza di genere" prevede, nell'ambito delle proprie competenze, di perseguire i seguenti obiettivi:

- agire nel rispetto dell'universalità dell'esercizio dei diritti di donne e uomini;
- eliminare gli stereotipi associati al genere;
- promuovere e difendere la libertà e autodeterminazione della donna;
- sostenere l'imprenditorialità e le professionalità femminili;
- favorire lo sviluppo della qualità della vita attraverso politiche di conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale e di formazione;
- promuovere interventi a sostegno dell'equa distribuzione delle responsabilità familiari e della maternità e paternità responsabili;
- promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale;
- integrare le politiche per la cittadinanza di genere nella programmazione e nella attività normativa;
- promuovere uguale indipendenza economica fra donne ed uomini, anche in attuazione degli obiettivi del Consiglio Europeo di Lisbona "Verso un'Europa dell'innovazione e della conoscenza" del marzo 2000;

\* Il Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere è uno strumento di partecipazione e rappresentanza dei soggetti che promuovono politiche di pari opportunità e sede di confronto dei soggetti interessati per l'esame delle problematiche e delle politiche oggetto della legge e dei relativi strumenti di programmazione e di intervento.

\* Viene istituito il Tavolo di coordinamento delle politiche di genere di cui all'art. 8 L.R.

16/2009 composto da:

- a) gli assessori regionali all'istruzione e formazione lavoro, diritto alla salute, politiche sociali e sport, attività produttive;
- b) la presidente della Commissione regionale pari opportunità del CRT;
- c) la Consigliera o Consigliere regionale di parità;
- d) i rappresentanti ANCI, UNCEM, UPI;
- e) i rappresentanti dei comitati pari opportunità delle università toscane;
- f) AICCRE (Associazione Italiana per i consigli dei Comuni e delle regioni d'Europa, Federazione Toscana).

## PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

### TOSCANA

**DGR 14.4.09, n. 279** - D.G.R. 794/2004. Assistenza personalizzata finalizzata alla vita indipendente delle persone disabili. Determinazioni (BUR n. 18 del 6.5.09)

#### Note

Si ritiene utile riportare il dispositivo del provvedimento, già annunciato, perché delinea il percorso attuato dalla Regione per la definizione dell'assistenza personalizzata alle persone disabili

#### PREMESSA

- \* Nel Piano Sanitario Regionale 2005-2007 si prevede la promozione, dove possibile, della vita indipendente del cittadino disabile;
- \* il PISR 2007-2010 prevede la linea di intervento atta a sostenere l'indipendenza delle persone con disabilità grave, sulla base delle indicazioni regionali derivanti dalla sperimentazione di progetti di Vita indipendente, in situazioni di autonomia di vita o di convivenza familiare o comunitarie;
- \* la DGR n. 794/04 "Approvazione linee programmatiche per il progetto di sperimentazione dell'assistenza personale finalizzata alla vita indipendente e autodeterminata", approva il "Progetto di sperimentazione dell'assistenza personale finalizzata alla vita indipendente e autodeterminata" per un triennio e si determinano le risorse per il primo anno di detta sperimentazione;
- \* la DGR n. 937/06 "Attuazione per il 2006 del Piano Integrato Sociale Regionale 2002/2004" ha determinato le risorse per il secondo anno del "Progetto di sperimentazione dell'assistenza personale finalizzata alla vita indipendente e autodeterminata";
- \* la DGR n. 625/07 "Progetto di sperimentazione dell'assistenza personale finalizzata alla vita indipendente e autodeterminata. Assegnazione risorse terzo anno", ha determinato le risorse necessarie al completamento della sperimentazione del progetto;
- \* la DGR n. 254/08 "D.G.R. 794/04- progetto di sperimentazione dell'assistenza personale finalizzata alla vita indipendente ed autodeterminata delle persone disabili. Prosecuzione per l'anno 2008 ed assegnazione risorse" ha prorogato il progetto di sperimentazione per tutto l'anno 2008

#### LA CONCLUSIONE

- \* Si è reso necessario, su indicazione del gruppo di progetto che segue la sperimentazione, di proseguire ulteriormente per i primi due mesi del 2009 le azioni avviate con il progetto suddetto, prevedendo anche interventi di supporto e sostegno verso le persone disabili inserite nel progetto di vita indipendente ed autodeterminata
- Sono destinate alle Aziende USL inserite nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le somme sufficienti per garantire la continuità del servizio di vita indipendente fino alla messa a regime, dall'1.3 al 31.8.2009;
- \* la somma complessiva necessaria è di euro 205.260,00 destinata ai soggetti titolari dei progetti di sperimentazione dell'assistenza personale finalizzata alla vita indipendente e autodeterminata indicati nell'elenco di cui alla tabella riepilogativa "Allegato A"

## VENETO

**DGR 12.5.09, n. 1378** - Approvazione di progetti per il sostegno al sistema di offerta per persone non autosufficienti e disabili. (BUR n. 45 del 2.6.09)

### Note

### PREMESSA

- La legge 104/92 ha promosso il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità e ha indicato i principi fondamentali per la realizzazione dei processi e dei percorsi di integrazione sociale, attivando la rete dei servizi ed interventi finalizzati alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle disabilità, alla riabilitazione, all'integrazione scolastica, all'integrazione lavorativa, alla promozione dell'accessibilità, della vita di relazione e della partecipazione attiva alla vita sociale e della comunità.
- La diffusione di una cultura di inclusione sociale, nel mondo della scuola e del lavoro, e la capillare distribuzione nel territorio di servizi di supporto alla famiglia, hanno permesso di rispondere in modo sempre più adeguato ai bisogni delle persone con disabilità, anche a quelle in condizione di gravità, riducendo il fenomeno dell'istituzionalizzazione e sviluppando progressivamente una cultura della domiciliarità per le persone con disabilità.
- Con la DGR n. 1859 del 13.06.2006 sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione da parte delle Conferenze dei Sindaci e delle A. ULSS del Veneto dei Piani Locali della Disabilità per il triennio 2007-2009.
- I Piani Locali della Disabilità, approvati dalle Conferenze dei Sindaci e dalle A.ULSS, sono stati trasmessi alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali che, anche con riferimento a quanto disposto con la DGR n. 4470 del 28.12.2006, ne ha accertato la congruità con decreti dirigenziali.
- La rete dei servizi per la domiciliarità è costituita dai servizi che assicurano interventi erogati a domicilio e di supporto alla famiglia, interventi di sostegno economico, interventi di sollievo alla famiglia ed interventi in area residenzialità. In particolare nell'ambito degli interventi relativi alla promozione dell'autonomia personale sono previsti gli interventi finalizzati alla acquisizione e al mantenimento di autonomie personali che permettano di migliorare le capacità di relazione e di partecipazione alla vita sociale e lavorativa e di integrazione sociale.
- La programmazione regionale e locale è accompagnata, inoltre, da iniziative progettuali che per la loro specificità costituiscono ulteriori opportunità per le persone con disabilità, per le famiglie, per il sistema dei servizi sociali e socio sanitari della Regione, sperimentano soluzioni innovative e sviluppano la rete integrata dei servizi sul territorio.

### LE LINEE PROGETTUALI INNOVATIVE

- Sono approvate, ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 11/2001, la realizzazione di alcune linee progettuali particolarmente significative, presentate da Associazioni ed Enti del territorio, agli atti della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, che sperimentano modalità innovative ed implementano il livello delle risposte nell'ambito dei servizi per le persone non autosufficienti e disabili.

#### A. Progetto sperimentale "Banco Ausili"

\* Il progetto "Banco Ausili" si indirizza a quanti, specie in età avanzata, vengono a trovarsi in condizioni di fragilità e/o riduzione della loro autonomia, specie di natura psicomotoria, fornendo loro servizi di supporto e domiciliari.

\* Obiettivo generale del progetto è quello di costruire e di sperimentare un nuovo modello organizzativo finalizzato a garantire all'anziano istituzionalizzato la scelta dell'ausilio più idoneo al recupero/mantenimento delle funzionalità residue e al raggiungimento della miglior qualità di vita possibile, usufruendo di ausili già in uso e recuperandone la loro effettiva utilizzabilità.

\* Per la realizzazione del progetto viene assegnata alla Fondazione Opera Immacolata Concezione O.I.C. onlus di Padova un contributo di € 60.000,00 e comunque non superiore all'80% della spesa sostenuta.

### **B. Progetto sperimentale "Un libro digitale per gli anziani"**

\* Il progetto "Un libro digitale per gli anziani" prevede la diffusione del "Libro parlato", già utilizzato da persone cieche e/o ipovedenti, nei servizi residenziali, specialmente a coloro che stanno perdendo il visus.

\* Il progetto viene realizzato dal Centro Internazionale del Libro Parlato "Adriano Sernagiotto" onlus di Feltre.

\* Per la realizzazione del progetto viene assegnato al Centro Internazionale del Libro Parlato "Adriano Sernagiotto" onlus di Feltre un contributo di € 20.000,00 e comunque non superiore all'80% della spesa sostenuta.

### **C. Progetto "Informare senza barriere - notiziario per i sordi"**

\* Il progetto propone di rafforzare ed estendere l'esperienza precedente, tenuto conto del notevole successo riscontrato presso le persone sorde riguardo l'informazione televisiva relativa alla Regione del Veneto.

\* Il notiziario dell'area padovana viene realizzato dai ragazzi sordi utilizzando le notizie messe a disposizione dalla Redazione e con la stessa interagendo in fase di selezione, scrittura e produzione. Si tratta di iniziativa che permette l'accesso alla informazione da parte della persona sorda alla vita di tutti i giorni.

\* Per la realizzazione del progetto viene assegnato all'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai sordi E.N.S. - Consiglio Regionale Veneto di Verona un contributo di € 50.000,00 e comunque non superiore all'80% della spesa sostenuta.

### **D. Progetto sperimentale "Informare senza barriere - Telegiornale in Lingua Italiana dei segni"**

\* Il progetto propone di estendere l'esperienza realizzata nell'ambito del territorio padovano, offrendo un servizio di telegiornale locale, area veronese, che prevede la sottotitolazione o l'interpretariato in Lingua Italiana dei Segni e che permetta alle persone sorde di accedere in modo completo all'informazione. Le persone sorde avvertono la necessità nonché il diritto di sapere e capire appieno quello che succede nelle loro città, dal telegiornale ai vari approfondimenti riguardanti temi specifici come salute, dibattiti politici, istruzione, avvenimenti culturali e rubriche varie, attraverso la Lingua dei Segni.

\* Per la realizzazione del progetto viene assegnato all'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza ai sordi E.N.S. - Consiglio Regionale Veneto di Verona un contributo di € 50.000,00 e comunque non superiore all'80% della spesa sostenuta.

### **E. Progetto sperimentale di formazione "Assistenza personale per la Vita Indipendente"**

\* L'obiettivo del progetto è la formazione, l'informazione ed il coinvolgimento del maggior numero possibile di persone in merito ai principi fondamentali del Movimento per la Vita Indipendente e all'Assistenza Personale per le persone con disabilità grave in tutto il territorio della Regione Veneto.

\* Il progetto propone una serie di incontri con gli operatori del settore che si occupano di Vita Indipendente, con persone con disabilità che hanno presentato per la prima volta un progetto di Vita Indipendente, con persone con disabilità con progetti di Vita Indipendente in corso. Il progetto propone inoltre l'istituzione ed organizzazione di n. 3 Agenzie regionali per la Vita Indipendente, la produzione di un libretto sull'Assistenza Personale per la Vita Indipendente.

\* Per la realizzazione del progetto viene assegnato all'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - U.I.L.D.M. - Sezione di Venezia un contributo di € 20.000,00 e comunque non superiore all'80% della spesa sostenuta.

### **F. Progetto sperimentale "Qualificazione e quantificazione dei servizi residenziali dedicati all'assistenza delle persone affette da demenza"**

\* Il progetto prevede la realizzazione di due obiettivi: sperimentare la sostenibilità di una diversa classificazione delle impegnative di residenzialità e definire criteri generali dei Nuclei Specialistici per le Demenze - NSD - e misurare i carichi di lavoro assistenziale NSD.

\* Per la realizzazione del progetto viene assegnato all'I.S.R.A.A. di Treviso un contributo di € 30.000,00 e comunque non superiore all'80% della spesa sostenuta.

### **G. Progetto sperimentale "Fattoria sociale"**

\* Il progetto ha l'obiettivo di realizzare un'attività di tipo sociale legata all'agricoltura biologica e alla promozione della cultura dell'integrazione. Attraverso la ristrutturazione di un casolare "Fattoria sociale" e la preparazione dei terreni sarà possibile offrire a persone con disabilità e a tutto il territorio una opportunità di integrazione sociale e lavorativa.

\* Per la realizzazione del progetto viene assegnato alla Polis Nova Cooperativa sociale di Padova un contributo di € 30.000,00 e comunque non superiore all'80% della spesa sostenuta.

## **BOLZANO**

**DGP 4.5.09, n. 1261** – Criteri riguardanti l'assistenza protesica e revoca della DGP n. 3473/05 (BUR n. 22 del 26.5.09)

<b>POLITICHE SOCIALI</b>
--------------------------

## **BASILICATA**

**DGR 5.5.09, n. 744** – Programma operativo FERS Basilicata 2007-2017 – Asse VI “Inclusione sociale - Potenziamento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione dell'inclusione sociale (BUR n. 24 del 16.5.09)

## **CAMPANIA**

**DGR 22.5.09,n.991** - Piano Sociale Regionale - Percorso di Sensibilizzazione per gli Enti

Locali e i territori di area vasta sulle forme di gestione. (BUR n. 35 dell'8.6.09)

#### **Note**

#### **PREMESSA**

- \* l'articolo 8, della legge 328/2000, attribuisce alle Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, funzioni e compiti relativi alla programmazione, alla promozione e coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali al fine di poter realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- \* la Regione Campania per garantire alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, fondato sulla tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, ha approvato, in attuazione della legge 328/2000, la legge n.11 del 23 ottobre 2007 avente ad oggetto "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale";
- \* con deliberazione di G.R. n.694/09 è stato approvato il Piano Sociale Regionale che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali;
- \* nell'ambito delle attività del citato Piano Sociale Regionale, l'Assessorato alle Politiche sociali persegue, quale strumento necessario al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, l'ottimizzazione delle attività di sensibilizzazione degli attori coinvolti nella programmazione sociale, al fine di garantire:
  - conoscenza e massima divulgazione delle attività poste in essere;
  - partecipazione dei cittadini,
  - trasparenza nelle scelte effettuate;
  - i precitati obiettivi si perseguono e si raggiungono soprattutto attraverso un percorso di sensibilizzazione costante e continuo:
    - degli Ambiti territoriali istituzionalmente preposti alla gestione delle attività sociali;
    - degli operatori che quotidianamente sono impegnati nel sociale;
    - della cittadinanza interessata alle molteplici attività in capite all'Assessorato alle Politiche sociali;

#### **LE CONSEGUENZE**

- \* è necessario ampliare, in continuità con l'azione amministrativa intrapresa con l'avvio del Piano Sociale Regionale, le attività di sensibilizzazione rivolte agli Ambiti sociali territoriali, gli Operatori impegnati nel sociale ed i Cittadini interessati alle molteplici attività messe in campo dall'Assessorato alle Politiche Sociali;

#### **LA PROPOSTA**

- \* la Lega delle Autonomie locali della Campania ha presentato all'Assessorato alle Politiche Sociali, in data 28/11/2008 prot. n.2766/SP, una proposta di collaborazione istituzionale, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, volta a mettere in campo "Percorsi di sensibilizzazione per gli Enti Locali e i territori di area vasta sulle forme di gestione", con particolare riferimento alle forme di gestione associata identificate dal Piano Sociale Regionale, di cui alla deliberazione di G.R. n.694 del 16/04/2009, quale strumento di programmazione e di costruzione di una governance condivisa di sistema;

#### **L'APPROVAZIONE**

- \* viene approvata, in continuità con l'azione amministrativa intrapresa dalla Regione Campania con l'avvio del Piano Sociale Regionale, la proposta di collaborazione istituzionale presentata dalla Lega delle Autonomie locali della Campania volta a mettere in campo "Percorsi di sensibilizzazione per gli Enti Locali e i territori di area vasta sulle forme di gestione", con particolare riferimento alle forme di gestione associata identificate dal Piano Sociale Regionale quale strumento di programmazione e di costruzione di una governance condivisa di sistema.

#### **IL FINANZIAMENTO**

- \* Per le attività connesse alla predetta collaborazione istituzionale viene previsto lo stanziamento di € 30.000,00

#### **SICILIA**

**DASS 8.4.09** - Riparto delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali 2007/2009 ai distretti socio-sanitari. (GURS n. 26 del 5.6.09)

Articolo unico

E' approvato, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e del D.P.R.S. del 2 marzo 2009, che approva il documento di approvazione del Programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010/2012, il riparto delle somme sotto elencate (come da allegato A, parte integrante del presente decreto):

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2007	43.430.486,00
2008	43.430.486,00
2009	43.430.486,00
per un totale complessivo di _ 130.291.458,00.	

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

**LAZIO**

**DPGR 5.5.09, n. 312** - Nomina dei componenti dell'Osservatorio Regionale dell'Associazionismo. Legge regionale 1° settembre 1999 n. 22 e successive modificazioni (BU n. 20 del 28-5-2009)

**DPGR 5.5.09, n. 314** - Istituzione di una commissione per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti di servizio civile di cui alla deliberazione Giunta regionale n. 753 dell'17 ottobre 2008 e nomina dei componenti (BU n. 20 del 28-5-2009)

<b>SANITA'</b>
----------------

**ABRUZZO**

**DGR 23.3.09, n. 140** – Adeguamento risorse destinate al Servizio sanitario regionale per l'anno 2009 (BUR n. 26 del 20.5.09)

**CAMPANIA**

**DGR 22.5.09, n. 995** - Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34 bis, della legge 662/96. Recepimento dell'accordo ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del PSN per l'anno 2009 (BUR n. 35 dell'8.6.09)

**Note**

**PREMESSA**

\* il Piano Sanitario Nazionale 2006 – 2008 individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti, sociali e civili, in ambito sanitario e prevede che i suddetti obiettivi si intendono conseguibili nel rispetto dell'Intesa del 23 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e nei limiti ed in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del SSN.

\* l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede che il CIPE, su proposta del Ministro

della Sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possa vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni.

\* Il comma 34bis del predetto art. 1, aggiunto dall'art. 33 delle legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 79, comma 1quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, prevede che per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel PSN, le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

\* La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando

le quote a tal fine vincolate del FSN ai sensi del comma 34.

\* La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del PSN fino all'anno 2008.

\* A decorrere dall'anno 2009, il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali, d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni provvede a ripartire tra le regioni, le medesime quote vincolate, all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di FSN di parte corrente.

\* Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni.

\* La mancata presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata.

\* con l'Accordo, sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 25 marzo 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'attuazione del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, sono state individuate nell'allegato A, le seguenti linee progettuali per l'utilizzo nel 2009, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi di cui al summenzionato articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 :

- cure primarie
- la non autosufficienza
- la promozione di modelli organizzativi e assistenziali dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza nella fase di cronicità
- le cure palliative e la terapia del dolore
- interventi per le biobanche di materiale umano
- la sanità penitenziaria
- l'attività motoria per la prevenzione delle malattie croniche e per il mantenimento dell'efficienza fisica nell'anziano
- piano nazionale di prevenzione
- tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita
- linee progettuali candidabili al cofinanziamento.

#### **LE RISORSE PER LA CAMPANIA**

- Per quanto attiene ai vincoli specifici sulle risorse per l'anno 2009, sono stati stabiliti per la Regione Campania:
  - Cure primarie: il 25% delle risorse, all'interno delle quali, per il progetto "Facilitazione della comunicazione nei pazienti con gravi patologie neuromotorie" è stato confermato il vincolo di euro 974.750,00;
  - Interventi in materia di biobanche di materiale umano: si è ritenuto di vincolare euro 1.462.125,00;
  - Cure palliative e Terapia del dolore: si è ritenuto di vincolare euro 9.747.500,00;
  - Piano Nazionale della Prevenzione: si conferma il vincolo degli anni precedenti di euro 23.393.999,00 stabilendo che in vista della prossima emanazione del nuovo Piano, le regioni per l'anno 2009, hanno l'opportunità di completare e consolidare i programmi in corso di attuazione mantenendo inalterati obiettivi e modalità di finanziamento.
- nella seduta del 26 febbraio 2009, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito, inoltre, l'Intesa sulla proposta del Ministro del lavoro, della Salute e delle politiche sociali di assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'art. 1, comma 34 e 34bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione, per l'anno 2009, degli obiettivi individuati nel PSN 2006-2008, con cui è stato stanziato per la Regione Campania un importo pari a € 154.239.237,00

### **LE CONDIZIONI**

Ciascun progetto, ai fini dell'erogazione di quanto stanziato, debba essere corredato di un prospetto in cui siano evidenziati:

- gli obiettivi che si intendono conseguire;
- i tempi entro i quali tali obiettivi si ritengono raggiungibili;
- i costi connessi;
- gli indicatori, preferibilmente numerici, che consentano di misurare la validità dell'investimento proposto, - in conformità alle linee progettuali di cui all'Accordo Stato – Regioni del 25.03.09 e al Piano Sanitario Regionale

### **I PROGETTI DELLA REGIONE CAMPANIA**

- Linea progettuale 1 – Modalità organizzative per garantire l'assistenza sanitaria in h24: riduzione accessi impropri nelle strutture di emergenza e gestione dei codici bianchi –
- Linea progettuale 1 – Facilitazione della comunicazione nei pazienti con gravi patologie neuromotorie
- Linea progettuale 2 – Le cure domiciliari ai soggetti non autosufficienti nell'ambito del sistema territoriale di assistenza
- Linea progettuale 3 – Percorsi assistenziali nelle SUAP per soggetti in Stato Vegetativo e in Stato di minima coscienza
- Linea progettuale 4 – Le cure palliative e la terapia del dolore –
- Linea progettuale 5 – Biobanca di sangue cordonale –
- Linea progettuale 6 - Tutela della salute in carcere: azioni mirate alle donne detenute, ai minori, agli internati – informatizzazione dei servizi
- Linea progettuale 7 – Attività motoria per la prevenzione delle malattie croniche e per il mantenimento dell'efficienza fisica nell'anziano
- Linea progettuale 8 – Completamento e consolidamento dei programmi in corso di attuazione
- Linea progettuale 9 – Strutturazione della rete di servizi ospedalieri perinatali –programmazione del Servizio Trasporto neonatale
- Linea progettuale 9 – Umanizzare l'evento nascita - il parto indolore, allattamento materno precoce, rooming-in
- Linea progettuale 10 – Implementazione della rete unità spinali unipolari e delle strutture per gravi pazienti cerebrolesi
- Linea progettuale 10 – Promozione di attività di integrazione tra DSM e ospedali psichiatrici giudiziari -

### **IL FINANZIAMENTO**

E' approvato il riparto delle risorse per complessivi euro 154.239.237,00; tra le dieci linee progettuali così come di seguito specificato:

- cure primarie euro 38.559.810,00
- la non autosufficienza euro 30.141.928,00
- la promozione di modelli organizzativi e assistenziali dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza nella fase di cronicità euro 10.000.000,00
- le cure palliative e la terapia del dolore euro 9.747.500,00
- interventi per le biobanche di materiale umano euro 980.000,00
- la sanità penitenziaria euro 8.416.000,00
- l'attività motoria per la prevenzione delle malattie croniche e per il mantenimento dell'efficienza fisica nell'anziano euro 3.000.000,00
- piano nazionale di prevenzione euro 23.393.999,00
- tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita euro 26.000.000,00
- linee progettuali candidabili al cofinanziamento euro 4.000.000,00

### **I PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

I progetti approvati sono inoltrati al Ministero della Salute per gli adempimenti conseguenti comprese eventuali modifiche ed integrazioni di carattere tecnico ai progetti, richieste dal Ministero della Salute in sede di esame dei medesimi.

**DGR 22.5.09, n. 996** - Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34 bis, della legge 662/96. Recepimento dell'accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2008 (BUR n. 35 dell'8.6.09).

**Note**

#### **PREMESSA**

NB: E' ripetuta la stessa premessa dei cui alla DGR n. 995, sopra illustrata.

### **I PROGETTI PREVISTI**

- 1 Casa della Salute. Sviluppo di modello organizzativo per le cure primarie – Percorso di facilitazione della comunicazione nei pazienti con gravi patologie neuromotorie – Linea progettuale 1 – All. A
- 2 Salute della donna e del neonato – Iniziative a favore delle gestanti, delle partorienti e del neonato – Linea progettuale 2 – All. B
- 3 Promozione di pratiche assistenziali basate sulle evidenze scientifiche per promuovere l'allattamento al seno – Linea progettuale 2 – All. C
- 4 Prevenzione dei rischi comportamentali degli adolescenti (bullismo, condotte alimentari e salute riproduttiva) Linea progettuale 2 – All. D
- 5 Interventi precoci centrati sul coinvolgimento delle famiglie per prevenire e/o ridurre i danni di bambini con diverse disabilità congenite – Linea progettuale 2 – All. E
- 6 Progetto regionale per la prevenzione dei disturbi della menopausa e climaterio – Linea progettuale 2 – All. F
- 7 Miglioramento e potenziamento delle attività consultoriali finalizzate ad una idonea applicazione della Legge 194/78 – Linea progettuale 2 – All. G
- 8 Progetto "IN – CULTURA" – Interventi integrati di prevenzione e formazione/informazione sulla salute degli stranieri temporaneamente presenti sul nostro territorio – Linea progettuale 2 – All. H
- 9 Miglioramento dell'outcome dei neonati trasportati dal servizio di trasporto neonatale di emergenza in Campania Linea progettuale 2 – All. I
- 10 Aggiornamento del personale operatori sanitari Progetto Robinson (Implementazione Health Technology Assessment in Sanità) – Linea progettuale 3 – All. L

- 11 Sviluppo nella rete dei servizi regionali di percorsi e piani assistenziali per soggetti con malattie rare. Condivisioni tra regioni di percorsi assistenziali e buone prassi attraverso l'utilizzo di un unico sistema informatizzato per la gestione della presa in carico dei soggetti con malattie rare – Linea progettuale 4 – All. M
- 12 Realizzazione di una rete regionale afferente alle unità spinali per l'assistenza al paziente mieloloso e cerebroleso – Linea progettuale 4 – All N
- 13 Progetto regionale per lo sviluppo di strumenti utili al governo clinico e alla gestione del rischio – Linea progettuale 5 – All. O
- 14 Progetto SANIARP Campania on-line – Linea progettuale 5 – All. P
- 15 Piano regionale contenimento dei tempi di attesa per il biennio 2007/2008 – Linea progettuale 6 – All. Q
- 16 Reti assistenziali: Potenziamento della rete delle cure oncologiche domiciliari” – Linea progettuale 7 – All. R
- 17 Potenziamento della rete integrata Ospedale – territori nella Regione Campania per la prevenzione e terapia delle MST/HIV negli immigrati stranieri – Linea progettuale 7 – All.S
- 18 Realizzazione di una lista di attività unica e di un sistema di monitoraggio per il controllo di gestione per i dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. della Campania – Linea progettuale 7 – All. T

**DGR 28.5.09, n. 1037** – Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo ai sensi della L.R. n. 16 del 28.11.08 - Ulteriori disposizioni attuative per la razionalizzazione degli ambiti territoriali e distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali (BUR n. 35 dell'8.6.09)

**Note**

\* Viene fissata al 1 luglio 2009 la data dalla quale tutti i soggetti pubblici e privati erogatori di prestazioni sanitarie soggette al monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere (ai sensi dell'art. 50 della legge n. 326 del 24.11.2003 e s.m.i. e del DM 31.7.07 relativo ai flussi informativi di tracciabilità del farmaco e della distribuzione diretta dei farmaci) dovranno utilizzare la nuova codifica delle ASL e dei distretti sanitari esposta negli allegati A, B e C alla presente delibera, in modo da consentire alle strutture erogatrici pubbliche e private il tempo tecnico necessario per realizzare i necessari adeguamenti informatici; fermo restando un periodo “di grazia” – fino al 31 agosto 2009 – nel quale l'invio di record recanti ancora la precedente codifica sarà tollerato dai controlli informatici e, quindi, non costituirà fattispecie di omissione del debito informativo.

\* Viene fissata al 1 gennaio 2009 la data di decorrenza del nuovo assetto territoriale, con le codifiche esposte negli allegati A, B e C, per tutti i flussi informativi dell'NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute) previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 5 dicembre 2006 e s.m.i. e, quindi, per tutti i modelli economico finanziari e gestionali, e per il Monitoraggio della Rete di Assistenza nell'ambito dell'NSIS.

**DGR 28.5.09, n. 1038** - - Attività riabilitativa isola di Capri – deroga (BUR n. 35 dell'8.6.09)

**EMILIA ROMAGNA**

**DGR 4.5.09,n. 602** - Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale per l'anno 2009 (BUR n. 101 dell'8.6.09)

**Note**

**PREMESSA**

\* Il Patto sulla salute, sul quale e' stata sancita Intesa in sede di Conferenza Stato/Regioni in data 5 ottobre 2006 (rep. n. 2648), ha ridefinito lo scenario di finanziamento del Servizio Sanitario nazionale per il triennio 2007-2009, e ha delineato il quadro normativo e programmatico all'interno del quale Governo e Regioni hanno assunto i rispettivi impegni;

\* La Legge 6 agosto 2008, n. 133 definisce il quadro finanziario triennale 2009-2011 per la sanità; considerato che per il 2009:

- il livello complessivo di finanziamento nazionale del sistema sanitario resta definito in 102.683 milioni di Euro, importo stabilito dal Patto per la salute e aggiornato con le Leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, comprensivo pertanto di 398 milioni quale copertura di maggiori oneri per l'applicazione dei contratti al personale dipendente; a tale importo si aggiunge, per le Regioni interessate dai Piani di rientro dal disavanzo, il Fondo transitorio istituito ai sensi dalla Legge finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 796, lettera b) per un valore di 700 milioni;

- restano validi i criteri di riparto delle risorse tra le Regioni, adeguati esclusivamente a seguito di variazioni nella numerosità della popolazione residente in ciascuna regione;

\* Le ulteriori integrazioni di risorse sono:

- 834 milioni di Euro quale compensazione per la mancata applicazione, anche per il 2009, della quota fissa di 10 Euro sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale: 400 milioni previsti dall'articolo 61, comma 19 della citata Legge 133/08 e 434 milioni previsti dall'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 154/08, convertito in Legge 189/08;

- 184 milioni di Euro a copertura dei maggiori oneri relativi all'applicazione dei rinnovi delle convenzioni nazionali, previsti dall'articolo 79, comma 2 della citata Legge 133/08;

\* I valori di finanziamento complessivamente definiti per i tre anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente:

- 104.401 milioni per il 2009;

- 104.414 milioni per il 2010;

- 106.734 milioni per il 2011.

\* Pertanto per il 2009 e' ancora possibile individuare:

- obiettivi di equilibrio economico-finanziario;

- rispetto dei Livelli essenziali di assistenza;

- processi di qualificazione dei servizi

\* Peraltro il quadro finanziario definito per gli anni 2010 e 2011 desta preoccupazioni per l'insufficienza dei finanziamenti programmati con la citata Legge 133/08;

\* Con l'Accordo sancito in data 1 ottobre 2008, in occasione dell'Intesa sul disegno di legge di delega in materia di federalismo fiscale, Governo e Regioni hanno concordato di avviare il tavolo per la definizione del nuovo Patto per la Salute 2010-2012, il quale dovrà stabilire le regole e i fabbisogni condivisi per il prossimo triennio;

\* Per il 2009 restano confermati tutti gli adempimenti posti in capo alle Regioni per l'accesso pieno alle risorse finanziarie ripartite, stabiliti con l'Intesa 23 marzo 2005 e ripresi integralmente dal Patto per la Salute del 2006, ivi compreso l'obbligo di garantire al Servizio Sanitario regionale l'equilibrio economico-finanziario sia in sede previsionale che in corso d'anno;

\* Alla luce del quadro finanziario 2009, viene quindi impostata la programmazione finanziaria regionale 2009, in continuita' gli anni 2007 e 2008, ponendosi come obiettivo l'equilibrio economico-finanziario;

\* Il finanziamento del Servizio Sanitario regionale puo' contare, per il 2009, su complessivi 7.469,006 milioni di Euro, derivanti:

- quanto a 7.355,523 milioni, dal riparto approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 26/02/2009 (7.247,404 a finanziamento dei LEA, 61,878 a compensazione della mancata applicazione, per il 2009, della quota fissa di 10 Euro sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, 33,045 quale integrazione a norma dell'articolo 3, comma 139, della Legge 244/07 per la copertura dei maggiori oneri per l'applicazione dei rinnovi contrattuali al personale dipendente, 13,196 quale integrazione a norma dell'articolo 79, comma 2, della Legge 133/08 per la copertura dei maggiori oneri per l'applicazione dei rinnovi delle convenzioni al personale convenzionato);

- quanto a 113,483 milioni, quale riparto, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 26/2/2009, a favore della nostra Regione, delle risorse di FSN accantonate per il finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario a livello nazionale;

- le risorse aggiuntive rispetto al 2008 ammontano a 276 milioni, che rappresentano un incremento percentuale pari al 3,8;

\* A garanzia dell'equilibrio economico-finanziario concorrono le risorse stanziato sul Bilancio regionale 2009-2011 e provenienti dalle ricadute sul bilancio regionale della manovra tributaria varata a fine 2006 dall'Assemblea legislativa regionale (L.R. 19/06), per un ammontare massimo di 150 milioni di Euro annui (lo stanziamento 2009 assicura l'equilibrio regionale per il 2008, mentre lo stanziamento 2010 garantisce il medesimo equilibrio per il 2009); considerato, altresì, che 100 milioni concorrono alla copertura del fabbisogno finanziario connesso all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni extra-LEA previste dagli atti di programmazione regionale, mentre 50 alimentano il FRNA e si aggiungono, come per il 2008, alla quota consolidata a carico della Sanità, pari a 211,270 milioni e alle risorse direttamente attribuite dal Bilancio regionale (60 milioni), che portano il FRNA ad un ammontare complessivo pari a 321,270 milioni.

\* Si provvede al finanziamento per livelli di assistenza e a quota capitaria delle Aziende USL secondo i criteri e i contenuti illustrati nel documento "Criteri di finanziamento delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna - Anno 2009", allegato parte integrante del presente provvedimento (Allegato A) per un ammontare pari a 6.617,820 milioni di Euro; il riparto alle Aziende è riportato nelle Tavole A 1 e A 2, allegate al presente provvedimento, parti integranti del medesimo;

\* Sono allegate le "Linee di programmazione per il 2009", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B), quale strumento utile alla predisposizione dei preventivi aziendali, e di indirizzo rispetto alla più complessiva gestione aziendale;

\* le Direzioni aziendali sono impegnate al rispetto dell'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario, sia in fase previsionale che a consuntivo, dando atto che l'Allegato B) definisce, azienda per azienda, il contributo specifico regionale a garanzia di tale equilibrio;

## **FRIULI V.G.**

**DGR 7.5.09, n. 1020** - Approvazione del documento "Linee guida per la prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all'assunzione di alcolici". (BUR n. 20 del 20.5.09)

**DGR 14.5.09, n. 1074** - Calendario vaccinale dell'età evolutiva e indicazioni in materia di vaccinazioni: approvazione (BUR 21 del 27.5.09)

## **LIGURIA**

**L.R. 28.4.09, n. 12** – Disposizioni relative all'assunzione di personale del SSR e di personale della ricerca in servizio presso gli IRCCS e le Aziende ed Enti del SSR (BUR n. 7 del 29.4.09)

## **MARCHE**

**DGR 11.5.09, n. 757** - Art. 36 comma 1 lettera c) LR 20/2001 - Nomina commissione esaminatrice unica delle procedure selettive per titoli riservate al personale assunto dall'agenzia regionale sanitaria ai sensi dell'art. 1, comma 560, della legge finanziaria 296/2006 con rapporto di lavoro di natura dipendente a tempo determinato (BUR n. 50 del 20.5.09)

**DGR 11.5.09, n. 761** - Attuazione del progetto nazionale "Sostegno alle iniziative di controllo del tabagismo: dalla pianificazione regionale alla pianificazione aziendale" - Adesione al progetto dell'ASUR zona territoriale 7 denominato "Respiriamo liberi". (BUR n. 50 del 20.5.09)

**DGR 11.5.09, n. 773** - Assistenza farmaceutica - atto di indirizzo per l'uso delle statine e parere

della Commissione regionale per l'appropriatezza terapeutica (CRAT) sui nuovi farmaci.  
(BUR n. 50 del 20.5.09)

**DGR 18.5.09, n. 800** - Accordo per l'anno 2008 con le case di cura private multispecialistiche della Regione Marche (BUR n. 52 del 29.5.09)

**DGR 18.5.09, n. 801** - Accordo per l'anno 2008 con le case di cura private monospecialistiche del settore neuro-psichiatrico della Regione Marche (BUR n. 52 del 29.5.09)

**DGR 18.5.09, n. 803** -Linee di indirizzo per il modello organizzativo hospice della Regione Marche (BUR n. 52 del 29.5.09)

**DGR 25.5.09, n. 857** - Attuazione PSR 2007-2009 - punto VII.6.4 - Salute mentale - Avvio programma di superamento delle disparità e di potenziamento: modalità interventi e criteri riparto quota anno 2008 - cap. 52815171 euro 867.643,20. (BUR n. 54 del 5.6.09)

## SICILIA

**DPGR 23.12.08** - Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale. (GURS n. 23 del 22.5.09)

### Note

- la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale è così composta:
  - dall'Assessore regionale per la sanità, o suo delegato, che la presiede;
  - dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, o suo delegato;
  - dai presidenti delle conferenze dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale delle aziende unità sanitarie locali;
  - dal dott. Armando Sorbello in rappresentanza dell'Associazione regionale dei comuni siciliani - A.N.C.I. Sicilia;
  - da un rappresentante dell'Unione delle province regionali siciliane.
 Nelle ipotesi disciplinate dai commi 6 e 7 dell'art. 3bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, la Conferenza è integrata, ai sensi del predetto comma 7, con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

NB:

La partecipazione alle sedute della Conferenza è a titolo gratuito. Eventuali spese di missione sono a carico degli enti di appartenenza secondo i rispettivi ordinamenti.

**DPGR 5.5.09-** Modalità di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale e modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

**DASS 8.5.09** - Nuova organizzazione delle cure palliative in Sicilia (GURS n. 23 del 22.5.09)

### Note

- In attuazione del citato Piano di rientro, sono offerti all'utenza servizi dedicati alle cure palliative per i malati terminali, strettamente coordinati ed interconnessi all'interno della rete dei servizi sul territorio, in modo da sgravare le strutture di ricovero ospedaliero da attività

inappropriate e da maggiori oneri secondo i percorsi assistenziali ed i criteri per l'accesso alle cure palliative in Sicilia descrittine nell'allegato A

- La presa in carico delle persone che necessitano di cure palliative è organizzata secondo due diverse opzioni di assistenza che devono, comunque, realizzarsi attraverso la pianificazione del piano di cura in modo coordinato e condiviso tra la famiglia e gli operatori coinvolti:
  - a) assistenza domiciliare integrata (ADI palliativa);
  - b) assistenza nei centri residenziali di cure palliative (hospice);
 Ritenuto, al fine di garantire adeguati livelli di prestazioni nel settore, rinviare ai previsti programmi formativi nazionali e regionali, per la formazione del personale dedicato nei diversi profili professionali;

La presa in carico di minori che necessitano di cure palliative è organizzata, in linea con gli indirizzi di cui al documento tecnico approvato in Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008, secondo le due opzioni di assistenza che devono, comunque realizzarsi attraverso la pianificazione del piano di cura in modo coordinato e condiviso tra la famiglia e gli operatori coinvolti:

- a) assistenza domiciliare (ADI palliativa);
- b) assistenza in ambito residenziale, in hospice o in altri luoghi di cura, con personale adeguatamente preparato e dedicato alle cure palliative pediatriche e ambiente fisico specificatamente progettato ed organizzato.

\* L'attività di cure palliative è assicurata all'interno della rete, con le modalità e secondo i percorsi assistenziali e i criteri di accesso di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 dell'allegato A al presente decreto.

\* Le tariffe giornaliere per le prestazioni di cure palliative sono così valorizzate:  
 - assistenza domiciliare integrata (ADI): E 60,00;  
 - assistenza nei centri residenziali di cure palliative (Hospice): E 220,00.  
 NB:

Le valorizzazioni delle tariffe giornaliere per l'assistenza domiciliare, come sopra indicate, sono al netto dei costi per farmaci, protesi e ausili, laboratoristica e dei costi per l'assistenza domiciliare eventualmente erogati dal MMG (accessi domiciliari remunerati a prestazione nell'ambito dell'ADI).

La valorizzazione della tariffa giornaliera per l'assistenza nei centri residenziali di cure palliative Hospice, di cui alla superiore tabella, è comprensiva di tutte le voci prestazionali, compresa la quota per l'accompagnatore.

\* Le prestazioni di cure palliative erogate sia in regime di ricovero in strutture residenziali Hospice che al domicilio devono essere regolarmente contabilizzate e valorizzate in applicazione delle rispettive tariffe e sono poste a carico dell'azienda sanitaria territoriale di residenza dell'assistito secondo le previste procedure per la compensazione della mobilità sanitaria.

Nelle more dell'istituzione di appositi flussi, sulla base di modalità standardizzate definite a livello nazionale e per le quali sono in corso procedure di adeguamento, le attività sanitarie di cui sopra dovranno essere rendicontate, ferme restando le tariffe come sopra valorizzate, rispettivamente:

- centri residenziali Hospice: utilizzo del codice di disciplina 99 secondo quanto previsto dalla circolare assessoriale n. 1190 del 17 marzo 2006 (prot. n. DOE/1A/ 0401);

- cure domiciliari: utilizzo delle procedure in atto previste per la rilevazione delle informazioni delle attività sanitarie afferenti all'assistenza domiciliare integrata.

#### Art. 6

Per l'organizzazione delle cure palliative pediatriche si rimanda agli indirizzi di cui al documento tecnico sulle cure palliative pediatriche della direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero della salute di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008.

#### Art. 7

Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito il coordinamento operativo regionale per le cure palliative, con il compito di assicurare il monitoraggio ed il governo della rete dei servizi dedicati per le differenti tipologie di assistenza. Il coordinamento ha sede presso il dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della sanità ed è individuato nel servizio "Tutela delle fragilità".

#### Art. 8

La Regione, conformemente a quanto previsto dalle superiori indicazioni ministeriali, provvederà ad avviare un'analisi ad hoc delle informazioni che saranno raccolte in via sperimentale, nelle more dell'istituzione degli appositi flussi informativi di cui al precedente punto 8, attraverso strumenti di rilevazione atti a monitorare il processo in relazione agli standard minimi stabiliti.

#### Art. 9

Agli oneri derivanti dalla piena attivazione della rete delle cure palliative, le aziende sanitarie territoriali provvedono attingendo alla quota di fondo sanitario regionale a ciascun assegnata; pertanto le spese derivanti sono contenute nei limiti di detta quota e non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

#### Art. 10

E' fatto obbligo ai direttori generali di porre in essere le azioni opportune e vigilare sulla corretta applicazione di quanto stabilito ed introdotto con il presente decreto

### **TOSCANA**

**DGR 11.5.09, n. 384** - Assegnazione co-finanziamenti per progetti in ambito diabetologico (PSR 2008-2010, punto 5.6.1 e 4.3.1). Approvazione requisiti e criteri per la presentazione dei progetti. (BUR n. 22 del 4.6.09)

**DGR 25.5.09, n. 441** - Progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2006/2008 ai fini dell'utilizzo delle risorse vincolate ai sensi dell'art. 1, comma 34 e 34 bis, legge 662/1996, per l'anno 2008 (BUR n. 22 del 4.6.09)

**DGR 25.5.09, n. 442** - Progetti per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale 2006/2008 ai fini dell'utilizzo delle risorse vincolate ai sensi dell'art. 1, comma 34 e 34 bis, legge 662/1996, per l'anno 2008 (BUR n. 22 del 4.6.09)

**DGR 3.6.09, n. 461** - Protocollo d'intesa: "Montagna in salute": Un programma di prevenzione del disagio sociale in tre Società della Salute montane della Toscana. Approvazione schema e prenotazione risorse (BUR n.. 23 del 10.6.09)

- Il percorso di intervento nelle zone montane andrà a rilevare, spiegare scientificamente e a intervenire operativamente sui fattori di disagio sociale quali l'isolamento sociale, l'uso problematico di alcol e la violenza sulle donne e sui minori;
- Pertanto si fa ricorso alla stipula di un protocollo di intesa, quale strumento idoneo per attuare l'obiettivo espresso al punto precedente tra Regione Toscana, UNCEM, Società della Salute e rispettive Comunità Montane delle zone Amiata Grossetana, Casentino e Colline Metallifere, per la realizzazione del progetto "Montagna in salute: Un programma di prevenzione del disagio sociale in tre Società della salute montane della Toscana", secondo lo schema di cui all'allegato "A"

NB: Il protocollo ha durata biennale e per la sua attuazione, la Regione Toscana stanzierà complessivamente risorse pari a € 200.000,00 suddivise in € 100.000,00 per ciascun anno 2009 e 2010.

#### **UMBRIA**

**DGR 9.5.09, n. 298** – Tariffario base per prestazioni di assistenza ospedaliera di cui alla DGR n. 1852/08 – Adozione definitiva (BUR n. 25 del 3.6.09)

#### **VENETO**

**DGR 19.5.09, n. 1463** - Modello Regionale di Sistema di Gestione della Sicurezza per le strutture sanitarie pubbliche. Approvazione.(BUR n. 47 del 9.6.09)

**DGR 19.5.09, n. 1469** - Indirizzi generali e linee guida in materia di coordinamento dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche nella Regione Veneto. (BUR n. 47 del 9.6.09)

**DGR 19.5.09, n. 1484** -Relazione annuale al Parlamento: incarico all'Azienda U.L.S.S. n. 4 Thiene. Legge 30.03.2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati". (BUR n. 47 del 9.6.09)

#### **BOLZANO**

**DGP 27.4.09,n. 1192** – Aggiornamento del "tariffario provinciale delle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero per acuti ordinario e diurno", a partire dal 1 gennaio 2009 (BUR n. 22 del 26.5.09)

<b>TUTELA DEI DIRITTI</b>
---------------------------

#### **PIEMONTE**

**L.R. 29.5.09, n. 16** - Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio.(BUR n. 22 del 4.6.09)

1. La Regione Piemonte, coerentemente con i principi della Costituzione e delle leggi vigenti, delle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della risoluzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle risoluzioni e programmi dell'Unione Europea riconosce che ogni tipo e grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità alla libertà e alla dignità della persona.

Art. 2.

(Finalità)

1. La Regione, al fine di garantire adeguato soccorso, sostegno e solidarietà alle donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali intra ed extra familiari, promuove l'istituzione e il funzionamento, sul proprio territorio, di Centri antiviolenza con case rifugio, d'ora in poi denominati Centri, in grado di assicurare alle donne in difficoltà, oltre all'accoglienza, percorsi di autonomia e di superamento del disagio.

2. La Regione eroga finanziamenti per la costituzione e la gestione dei Centri in favore degli enti di cui all'articolo 3 che li istituiscono secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Istituzione dei Centri)

1. E' istituito almeno un Centro per ciascuna provincia, quale luogo fisico di accoglienza, sostegno e offerta di residenza delle donne.

2. I comuni o gli enti gestori delle funzioni socioassistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), nell'ambito della programmazione del piano di zona, propongono l'istituzione e la localizzazione del Centro antiviolenza, tenuto conto dei requisiti dell'accessibilità, della sicurezza e della riservatezza.

3. L'istituzione dei Centri è deliberata dai comuni o dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

4. I Centri presentano caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne ospitate e i loro figli sia per chi vi opera.

5. Ogni Centro è retto da un autonomo regolamento interno.

6. Le sedi dei Centri sono di norma di proprietà pubblica, comunale o provinciale o regionale.

7. I Centri assicurano il raccordo con gli enti e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge.

Art. 4.

(Attività dei Centri)

1. I Centri svolgono le seguenti attività:

a) offrono, anche attraverso l'istituzione delle case rifugio, accoglienza ed ospitalità temporanea a donne sole o con figli nel rispetto delle differenze culturali e dell'esperienza di ciascuna, nella consapevolezza del significato e dell'impatto dell'appartenenza a diverse etnie, culture, religioni, classi sociali, orientamenti sessuali e identità di genere;

b) garantiscono sostegno pratico e aiuto per problemi psicologici, esistenziali, sanitari, assistenziali;

c) si attivano per il reinserimento sociale e lavorativo;

d) sensibilizzano l'opinione pubblica sulle violenze che le donne subiscono all'interno della famiglia e della società; promuovono indagini sulle caratteristiche della violenza alle donne, ai minori e alle minori e ricerche finalizzate all'individuazione delle strategie di prevenzione dei comportamenti violenti;

e) promuovono ricerche conoscitive e raccolta di dati statistici al fine di approfondire i contesti in cui la violenza è esercitata e subita;

f) propongono progetti di formazione permanente per coloro che operano nelle strutture e per il personale esterno che, per ragioni di lavoro, è a contatto con situazioni di violenza.

2. I Centri svolgono le attività di cui al comma 1, garantendo la massima discrezione e riservatezza nei confronti delle donne, l'accessibilità e la costante pubblicizzazione dei servizi, il lavoro di rete con i servizi pubblici e privati del territorio e con le organizzazioni di donne.

## Art. 5.

(Gratuità)

1. Gli interventi e la permanenza nei Centri sono di norma gratuiti, fatta salva l'eventuale partecipazione alle spese da parte degli utenti e delle ospiti, da determinarsi sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 5.

## Art. 6.

(Competenze della Regione)

1. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, definisce con regolamento:

- a) i criteri per l'istituzione dei Centri e per la concessione dei relativi finanziamenti;
- b) gli standard strutturali e gestionali delle strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza;
- c) le linee indicative per l'attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale dei Centri e di tutti coloro che con essi intervengono, anche in raccordo con gli Atenei piemontesi;
- d) le modalità di accesso alla gestione dei Centri e loro funzionamento;
- e) le modalità di raccordo con i servizi socioassistenziali e sanitari, con i servizi di assistenza legale e alloggiativi e per il lavoro e la formazione, con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato;
- f) gli standard di qualità dei servizi da aggiornare periodicamente;
- g) i criteri per definire il personale necessario all'espletamento dei servizi comprese le professionalità specifiche richieste in rapporto alla tipologia dei
- h) i criteri di valutazione interna ed esterna delle attività dei Centri.

2. La Giunta regionale, inoltre:

- a) definisce un sistema unico di presa in carico dei casi di violenza da parte dei Centri e degli altri servizi di competenza regionale, al fine di pervenire ad un sistema unico di registrazione;
- b) promuove e finanzia, all'interno delle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, specifici Centri di soccorso per violenza sulle donne;
- c) istituisce l'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne le cui competenze e modalità di funzionamento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare;
- d) promuove, in collaborazione con le amministrazioni provinciali e comunali e con i Centri, campagne di sensibilizzazione e di informazione sul problema della violenza contro le donne.

## Art. 7.

(Competenze delle Province)

1. Le amministrazioni provinciali, ai fini della presente legge:

- a) rilevano il fabbisogno e, sulla base delle proposte pervenute dagli enti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, pianificano la localizzazione dei Centri;
- b) promuovono le forme di collaborazione previste all'articolo 6, comma 2, lettera d);
- c) predispongono, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 6, progetti di formazione permanente e organizzano corsi per coloro che operano nelle strutture e per il personale esterno che, per ragioni di lavoro, è a contatto con situazioni di violenza;
- d) riferiscono annualmente all'assessorato regionale competente sull'andamento e sulla funzionalità dei Centri;
- e) organizzano la raccolta dei dati provenienti dai singoli Centri e da altri organismi e li trasmettono all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).

## Art. 8.

(Competenze degli enti titolari dei Centri)

1. Gli enti titolari dei Centri, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3:

- a) deliberano l'istituzione dei Centri e ne garantiscono la gestione;
- b) garantiscono strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;

c) collaborano con la provincia di riferimento per l'istituzione e il consolidamento della rete istituzionale dei servizi da collegare con i Centri;

d) presentano al competente assessorato regionale, unitamente alle determinazioni assunte dalla provincia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), le richieste di finanziamento dei progetti di istituzione e di gestione dei Centri, previa valutazione dei requisiti di qualità e di professionalità.

Art. 9.

(Coordinamento degli interventi)

1. La presente legge opera in raccordo con gli interventi previsti dalla legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti).

2. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6 della presente legge, la Regione tiene conto di quanto realizzato sulla base del piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime.

Art. 10.

(Cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 11.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga in particolare le seguenti informazioni:

a) come si è svolto il processo di istituzione dei Centri;

b) una descrizione dettagliata del funzionamento dei Centri, delle attività svolte e di tutte le iniziative promosse;

c) l'entità, il numero e la tipologia dei finanziamenti erogati dalla Regione per la gestione dei Centri;

d) qual è stato il funzionamento dei Centri di soccorso per la violenza sessuale di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6;

e) l'evoluzione del problema dei maltrattamenti fisici e psicologici sulle donne in Piemonte attribuibile agli interventi previsti dalla legge;

f) i percorsi di reinserimento sociale individuando alcuni indicatori quali tempo trascorso nella casa rifugio, percorso lavorativo, rapporto con i figli.

3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 12.

Art. 12.

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono quantificati nell'anno finanziario 2009 in 800.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e sono ripartiti in 300.000,00 euro per la spesa corrente nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19011 e in 500.000,00 euro per la spesa in conto capitale nell'ambito della UPB DB19012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, alla copertura dei quali si fa fronte rispettivamente con le dotazioni finanziarie delle UPB DB09011 e DB09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

2. Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Dgr  
n. 330 del  
27/04/2009

Concessione dei contributi in favore delle gestioni associate per l'anno 2009

**L.R. 22.5.09, n. 26** - Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana

## VENETO

**DGR 12.5.09, n. 1369** - Progetto di integrazione fra sistemi di gestione nelle strutture sanitarie del Veneto sul tema salute e sicurezza. Approvazione e impegno di spesa 2009. (BUR n. 45 del 2.6.09)

## VENETO

**DGR 12.5.09, n. 1379** - Progetto "Sperimentazione di iniziative per l'abbattimento dei costi di servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro". Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1250 e comma 1251, lettere b) e c): approvazione graduatoria. (BUR n. 45 del 2.6.09)

- Viene approvata la graduatoria dei progetti di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
- Viene assegnato e ripartito l'importo di € 2.850.000,00 fra i 92 enti locali che hanno presentato i progetti;
- Viene assegnata ed erogata la somma di € 150.000,00 all'AULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI), sede dell'Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia, per la realizzazione delle attività affidate con DGR 3912/08.

<b>SICUREZZA</b>
------------------

## VENETO

**DGR 19.5.09, n. 1451** - L.R. n. 9 del 7 maggio 2002 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza" articolo 3 "Contributi a favore degli Enti locali". Approvazione bando 2009-2010.(BUR n. 46 del 5.6.09)

<b>STATISTICA</b>
-------------------

## BOLZANO

**DGP 16.2.09, n. 421** – Approvazione del programma statistico provinciale 2009-2011 (BUR n. 20 del 12.5.09)

